SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3048).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 1999 concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani;

Vista l'ordinanza n. 2983 in data 31 maggio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 132 dell'8 giugno 1999, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana;

Viste le note dei prefetti delle province con le quali sono state richieste interpretazioni sull'ambito delle attività agli stessi attribuite;

Vista la nota n. 1287 del 3 dicembre 1999 con la quale il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, chiede la proroga di almeno un anno del termine fissato al 31 dicembre 1999 dall'art. 8 della citata ordinanza n. 2983 con particolare riferimento all'aggravio della tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti da parte dei comuni siciliani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale lo stato d'emergenza determinatosi nella Regione siciliana è stato esteso anche al sistema dei rifiuti speciali, speciali pericolosi e alla bonifica dei siti inquinati;

Ritenuto indispensabile fornire l'esatta interpretazione a quanto disposto in materia di rifiuti con l'ordinanza n. 2983 al fine di contrastare con gli adeguati strumenti i fenomeni di smaltimento abusivo dei rifiuti sia urbani che speciali e di affrontare i problemi dell'inquinamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti;

Sentito il presidente della Regione siciliana;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 comprendono la pianificazione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati.

Art. 2.

1. All'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 dell'art. 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza»;

b) all'art. 1, comma 3, dopo le parole «vice-commissari» sono aggiunte le seguenti: «In particolare si avvale di un vice commissario per la predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» e le parole «comma 1» sono soppresse;

c) all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, prima delle parole «in ciascun ambito provinciale» è aggiunta la seguente parola: «preferibilmente» e dopo la parola «il numero» sono aggiunte le seguenti: «, che in riferimento al territorio regionale non deve essere superiore a nove». Alla lettera *h)* del medesimo articolo, dopo le parole «all'interno delle singole province», sono aggiunte le seguenti parole: «tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera *e)*»;

d) all'art. 3, comma 1, in coda ai punti 1.1 ed 1.3 sono aggiunte le seguenti parole: «subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai comuni»;

e) all'art. 3, comma 1, il punto 1.2 è soppresso;

f) all'art. 3, comma 1, punto 1.3, le parole «l'attivazione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «la realizzazione» e dopo le parole «rifiuti ingombranti» sono aggiunte le seguenti: «, dei rifiuti inerti»;

g) all'art. 3, comma 1, punto 1.4, dopo le parole «apposita convenzione», sono aggiunte le seguenti: «subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni»;

h) all'art. 3, comma 1, i punti 1.13 e 1.14 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«1.13 l'adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei beni a fine vita;

1.14 la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti»;

i) all'art. 3, comma 1, dopo il punto 1.17 è aggiunto il seguente: «1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali»;

j) all'art. 3, comma 2, il primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: «Il commissario delegato-presidente della Regione siciliana, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale provinciale. In particolare, ai predetti fini, il commssario delegato promuove la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito ottimale provinciale ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e per le stesse finalità può costituire, nell'ambito di ciascuna provincia, una società mista cui partecipano la provincia ed i comuni che lo richiedano»;

k) all'art. 4, comma 2, dopo le parole «provvedimento C.I.P. 6/1992», sono aggiunte le seguenti: «e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 1»;

l) all'art. 4, comma 3, le parole «dell'accordo di programma» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «degli accordi di programma» e dopo il medesimo comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Qualora la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia indichi l'opportunità di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato-presidente della Regione siciliana definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell'ambiente il parere di compatibilità ambientale, promuove la stipula degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara del servizio di smaltimento rifiuti agli stesse patti, oneri e condizioni. Tale rilocalizzazione non comporta oneri aggiuntivi per il commissario delegato-presidente della regione siciliana»;

m) all'art. 5, comma 1, dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22», sono aggiunte le seguenti: «in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi»;

n) all'art. 5, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono rilasciate dai prefetti delle province»;

o) all'art. 5 il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente:

«4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato. I prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in esercizio»;

p) all'art. 5, il comma 6 è soppresso e sostituito dai seguenti:

«6. È vietato l'ingresso nel territorio della regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti.

7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obbiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo»;

q) all'art. 6, comma 1, dopo le parole «regione siciliana» sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*», dopo le parole «condizioni di inquinamento,» sono aggiunte le seguenti: «delle aree comprese nei siti di interesse nazionale di cui all'art. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426»; alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: «I progetti degli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono approvati dal Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria e della sanità e d'intesa con il commissario delegato ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

r) all'art. 6, comma 2, le parole «commissario delegato - presidente della Regione siciliana, può avvalersi:» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «il vice commissario può avvalersi di venti unità di personale della pubblica amministrazione cui verrà corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana nonché» e prima delle parole: «per le attività di accertamento» sono inserite le seguenti: «, per le attività di verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e»; dopo le parole: «Organizzazione mondiale della sanità,» sono aggiunte le seguenti: «dell'ARPA e, nelle more della sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente competenti,» e prima delle parole «l'esecuzione degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «la progettazione e»;

s) all'art. 6, in coda al comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: «, relative alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico»;

t) all'art. 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento

ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione».

u) all'art. 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 1999» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2000»;

v) all'art. 9, comma 3, le parole «gestione degli appalti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «gestione delle gare di appalto» e dopo le parole «è affidata» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi in cui il commissario delegato lo richieda,»;

w) all'art. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi degli uffici regionali, provinciali e comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da quattro unità di personale della pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nei limiti di settanta ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana»;

x) all'art. 10 è aggiunto il seguente comma: «8. Per la fornitura dei beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale, si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana»;

y) all'art. 12, comma 1, lettera *f)*, dopo le parole «assicura la gestione di tali progetti» sono aggiunte le seguenti: «eventualmente anche disponendo l'esclusione dal programma degli enti che ritardino gli adempimenti di propria competenza, con contestuale affidamento del progetto ad altro ente»;

z) all'art. 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a suo carico e può intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme anticipate».

Art. 3.

1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, i prefetti delle province dispongono, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonché dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, i prefetti delle province dispongono gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato-presidente della Regione siciliana.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, adotta i provvedimenti necessari all'ampliamento della discarica di Bellolampo, nel comune di Palermo, mediante la realizzazione di una quarta vasca. A tal fine, sentiti gli enti interessati, il commissario delegato-presidente della Regione siciliana - provvede allo spostamento del poligono di tiro, alla localizzazione del nuovo poligono di tiro ed alla sua realizzazione, d'intesa con il prefetto di Palermo, al quale vengono attribuiti i poteri espropriativi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'acquisizione dell'area per il nuovo poligono, anche al fine di procedere alla permuta tra il vecchio ed il nuovo sito. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato-presidente della regione siciliana provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, fermo restando il recupero a carico degli introiti della gestione della nuova discarica e l'eventuale previsione di forme compensative per i comuni interessati.

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, mette in atto ogni intervento per accelerare l'avvio dei lavori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e definisce con l'aggiudicataria la riduzione dei termini di realizzazione dei medesimi impianti. La riduzione dei termini deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia, nonché dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sarà erogato nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.

3. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983, del 31 maggio 1999, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di competenza connesse alla situazione di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale, di cinque unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, dei servizi tec-

nici dello Stato, degli organi tecnici e delle agenzie dello Stato e delle regioni, quali l'istituto superiore di sanità l'agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, l'ente nazionale per l'energia e l'ambiente, nonché degli enti pubblici anche economici, delle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni dalla richiesta.

2. Il Ministero dell'ambiente, per le medesime finalità e negli stessi limiti temporali di cui al precedente comma 1, si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.

3. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1. - funzionamento, dello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le indennità da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili, sono erogate dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse già autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia.

4. Il Ministero dell'ambiente può altresì avvalersi degli esperti di cui al contingente previsto dall'art. 9, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni, acquisiti — anche in deroga all'art. 9, comma 1, della citata legge 475 — dalle amministrazioni di cui al precedente comma 1.

5. L'utilizzazione del personale di cui ai precedenti commi 1 e 4, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12 del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotto dai provvedimenti assunti dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la prescnte ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A4226

ORDINANZA 31 marzo 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3052).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999 di dichiarazione dello stato di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani sino al 31 dicembre 2000;

Visto il «Programma di superamento e prevenzione dell'emergenza idrica in Sicilia» approvato con delibere della giunta regionale siciliana n. 309 in data 22 novembre 1999 e n. 377 del 30 dicembre 1999 nelle quali vengono individuati gli interventi da attuare per le aree a rischio, distinti in tre fasce:

a) da attuare entro nove mesi;

b) da progettare ed approvare entro nove mesi;

c) da progettare entro dodici mesi;

Visti gli esiti delle riunioni del 18 gennaio e 30 marzo 2000, tenutesi con i rappresentanti della regione siciliana e del Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente, durante le quali è stato esaminato il programma e sono stati definiti gli interventi da realizzare prioritariamente;

Vista la nota protocollo n. 951 del 3 marzo 2000 della regione siciliana nella quale è indicata la disponibilità di fondi per l'attuazione della presente ordinanza;

Vista la nota protocollo n. 23412 del 22 novembre 1999 con la quale l'Ente acquedotti siciliani comunica di avere avviato la redazione dei documenti per la valutazione di impatto ambientale relativa alla costruzione della diga di Blufi;

Sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e la regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento della emergenza idrica nel territorio della Regione siciliana.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare due vicecommissari che lo coadiuvano nell'attivazione della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede al completamento dei programmi degli interventi già finanziati e in corso o da approntare e realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate, provvedendo, altresì, ad individuare i soggetti attuatori degli interventi. Il commissario per la durata dell'emergenza assicura altresì la continuità dell'utilizzo delle acque provenienti dagli impianti di trattamento prorogando le gestioni in essere nelle more, ove necessario, della definizione di nuovi affidamenti degli stessi.

2. Il commissario dispone prioritariamente, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 9, gli interventi per il superamento della situazione di emergenza per l'approvvigionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Il commissario pone in essere ogni iniziativa necessaria ad accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla allegata tabella *A*, che forma parte integrante della presente ordinanza, acquisendo sui progetti l'intesa del Ministro dell'ambiente che dovrà essere resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, oltre alle opere previste dall'art. 2 della ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3043 del 26 febbraio 2000, che non possano essere completate con fondi della stessa ordinanza ed eventuali altri interventi la cui ultima azione possa avvenire entro il 30 giugno 2001.

3. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato può individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione; può altresì acquisire punti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea. Per la relativa copertura finanziaria il commissario delegato si avvale dei fondi di cui al capitolo 69901 del bilancio di previsione per l'anno 2000 della Regione siciliana.

4. I residui interventi ricompresi nelle fasce *B* e *C* del programma approvato dalla giunta regionale di cui alle premesse, costituiranno oggetto dell'accordo di programma quadro «approvvigionamento idrico e risanamento acque - settore risorse idriche» di cui alle «Intese istituzionali di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale» approvate con deliberazione del C.I.P.E. del 6 agosto 1999 e sottoscritto il 13 settembre 1999.

5. Il commissario delegato definisce, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il programma straordinario degli interventi da realizzare per sopperire alla emergenza in corso. Detto programma, da sottoporre al parere della commissione di cui al successivo art. 7, può essere predisposto anche per stralci dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici ed al Dipartimento della protezione civile.

6. Il commissario delegato predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; il commissario approva ed attua altresì un programma straordinario degli interventi da realizzare per riutilizzare le acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori dell'intera regione nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale. Nelle more dell'approvazione di tale programma, il commissario realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti, che dovrà essere resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque già finanziati e non ancora appaltati alla data della presente ordinanza ovvero il cui finanziamento sia previsto dagli accordi di programmi quadro per il ciclo integrato delle acque nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana.

Art. 3.

1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali.

2. L'utilizzazione di personale delle pubbliche amministrazioni può essere disposta dal commissario delegato in deroga alle procedure di comando e di distacco, nel limite di quindici unità, per la formazione di una segreteria tecnica di supporto al commissario medesimo.

3. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

Art. 4.

1. L'Ente acquedotti siciliani inoltra al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana lo studio relativo all'impatto

ambientale delle opere di completamento della diga di Blufi; tale studio, redatto secondo le modalità previste del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, dovrà specificare in particolare:

il ruolo della diga di Blufi nello schema idrico di riferimento;

la qualità, la natura e la provenienza dei materiali per la realizzazione dell'opera;

l'indicazione delle cave disponibili, le modalità di coltivazione e di recupero e le interferenze con la viabilità esistente indotta dal transito dei mezzi da/verso il sito di cantiere;

l'analisi della qualità delle acque e gli eventuali interventi previsti a tutela delle acque invasate;

le opere connesse ed i relativi impatti.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui al precedente comma, il Ministero dell'ambiente pone in essere tutti gli atti di propria competenza propedeutici alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Entro lo stesso termine dovranno esprimersi gli altri enti ed organismi che concorrono alla formazione della valutazione dell'impatto ambientale.

3. Nelle more del completamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale, sono autorizzati esclusivamente le attività di ripristino del cantiere, per predisporlo all'inizio dei lavori, e la realizzazione dei rilevati sperimentali con i materiali delle cave individuate, con oneri a carico delle risorse della Regione siciliana.

Art. 5.

1. Per la ricerca, captazione ed utilizzo a consumo umano delle acque di falda disponibili è autorizzata la deroga alle seguenti norme: titolo II del testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, decreto assessorato sanità - regione siciliana n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto ministeriale sanità del 26 marzo 1991 nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, piano regolatore generale delle acque.

2. L'uso a fini idropotabili delle acque disponibili dovrà essere autorizzato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla scorta delle risultanze derivanti da una fase preventiva e congrua di campionamento ed analisi, in ogni caso non superiori ad un mese e controlli sistematici per almeno un anno.

3. L'istituto per la geochimica dei fluidi di Palermo, anche avvalendosi di esperti idrogeologi e geochimici dell'università redige e consegna al commissario delegato ed alla commissione tecnica di cui all'art. 7, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, uno studio di prefattibilità sulla possibilità di rinvenimento e utilizzazione di nuove risorse idriche sotterranee nelle province siciliane interessate dall'emergenza. A tale scopo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire all'istituto la somma di L. 100.000.000. Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 6.

1. I prefetti delle province interessate sono autorizzati, su richiesta del commissario delegato e per il periodo strettamente necessario, a requisire dagli invasi, in deroga alle destinazioni attuali, i quantitativi di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica per gli usi potabili a carico dei fondi di cui all'art. 9.

Art. 7.

1. È istituita una commissione tecnica composta da nove esperti, di cui il presidente e due componenti designati dal commissario delegato, due componenti designati dal Ministero dei lavori pubblici, due componenti designati dal Ministero dell'ambiente e due dal Dipartimento della protezione civile.

2. La commissione è nominata dal commissario delegato, che ne fissa anche i compensi, ed ha sede presso gli uffici del commissario medesimo. Il relativo onere grava sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 9.

3. La commissione coadiuva per il commissario delegato ed il vice-commissario per l'affidamento degli incarichi di progettazione per la pianificazione e l'esame egli interventi di cui all'art. 2 della presente ordinanza e, durante il corso dei lavori per l'esecuzione degli stessi.

Art. 8.

1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e composta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 9.

1. All'onere relativo agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, stimato in lire 54,8 miliardi ed alle attività di cui agli articoli 3 e 7, stimato in lire 7,6 miliardi, per un importo totale di lire 62,4 miliardi, si fa fronte quanto a lire 39,9 miliardi mediante l'utilizzazione di fondi della Regione siciliana, quanto a lire 16 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse di cui allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 6,5 miliardi a carico della unità previsionale di base 20.2.1.3 «fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti su apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. Il commissario delegato per i compiti di cui all'art. 2, comma 6, della presente ordinanza:

dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;

attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti della presente ordinanza;

avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

Il commissario delegato per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale della Sogesid S.p.a. che concorre fino all'importo di lire 30.770 milioni delle risorse già assegnate dal CIPE alla società medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.

Art. 10.

1. I fondi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza vengono accreditati al commissario delegato dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana in parti proporzionali alla partecipazione delle predette amministrazioni al fondo complessivo di lire 62,4 miliardi.

2. Le predette somme vengono accreditate al commissario delegato, per ciascun progetto, secondo le seguenti modalità:

10% dell'importo, a titolo di anticipazione, alla data di comunicazione del programma di interventi, di cui all'art. 2, comma 5, della presente ordinanza;

10% ad avvenuta approvazione;

10% all'affidamento dei lavori alla impresa appaltatrice;

successive tre aliquote pari al 20% dell'importo impegnato, come ricavato dal quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, al raggiungimento del 30%, del 60% e del 90% della spesa sull'importo impegnato;

il saldo del 10% sarà corrisposto ad avvenuto collaudo delle opere.

3. Le economie accertate durante l'esecuzione dei lavori potranno essere utilizzate per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2.

Art. 11.

1. Il commissario delegato, con cadenza mensile, fornisce al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici le informazioni necessarie per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle opere da realizzare in analogia a quanto già previsto per gli interventi cofinanziati dalla Unione europea.

Art. 12.

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;

legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-*bis*, 36, 39 e 40;

legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 30, escluso le attività di cui all'art. 4 della presente ordinanza, 65;

legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;

legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;

legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3;

decreto del presidente della regione siciliana 17 maggio 1999 «recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - V.I.A. - Atto di indirizzo e coordinamento», ad esecuzione delle attività di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

TABELLA *A*

INTERVENTI DA ATTIVARE ENTRO NOVE MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA (FASCIA A DEL PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA).

1		Acquisto 10 autobotti
2	A1.1	Riparazione condotta dissalatore Licata - Canicattì
3	A1.2	Mini dissalatori mobili della DPC a Porto Empedocle
4	B1.1	Escavazione pozzo città di Enna
5	A1.3	Escavazione pozzo Monnafarina
6	B1.2	Escavazione pozzo città di Nicosia
7	A2.1	Rifacimento bretella vecchio Ancipa
8	A1.4	Adeguamento a norme delle dighe: Fanaco, Leone, Scanzano, Rossella
9	A1.5	Adeguamento a norme delle 11 dighe dell'Ente di sviluppo agricolo
10	A1.6	Manutenzione straordinaria potabilizzazione Fanaco
11	A2.2	Esecuzione by-pass Caltanissetta per collegamento acquedotto Blufi
12	A1.7	Manutenzione straordinaria acquedotto Fanaco
13	A1.8	Adduzione acque pozzi Cap Favara e S. Elia in S. Stefano Q. al Voltano

PROGETTI DA ELABORARE ED APPROVARE ENTRO NOVE MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA (INCLUSI NELLA FASCIA B DEL PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA).

1	A1.10	Rifacimento acquedotto Favara di Burgio
2	A1.1	Costruzione nuovo serbatoio S. Leo e rifacimento acquedotto Gela Licata

00A4227

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati della società Zerocarta C.A.F. S.r.l., in Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II, del sopracitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata in data 21 ottobre 1999, con la quale la Zerocarta C.A.F. S.r.l. - Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, legalmente rappresentata dal sig. Ferrieri Gaetano, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, quale C.A.A.F. dipendenti del S.I.L.C.E.D. (Sindacato italiano lavoratori centri elaborazione dati), articolazione di settore dell'U.G.L. Terziario - Federazione nazionale commercio, turismo, distribuzione e servizi;

Visto l'atto costituivo stipulato a Chioggia (Venezia) in data 14 luglio 1999 a rogito notaio dott. Mario Gava (n. 18468 di repertorio e n. 2273 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia conforme, unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la AXA Assicurazioni S.p.a. in data 13 ottobre 1999;

Vista la documentazione, richiesta ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Ministro per le finanze del 31 maggio 1999, n. 164, allegata alla menzionata istanza, dalla quale risulta, tra l'altro, incaricato quale responsabile dell'assistenza fiscale il rag. Pierino Gigli, iscritto al collegio dei ragionieri e periti commerciali della provincia di Trento, al n. 103;

Considerato che da dichiarazione rilasciata in data 21 dicembre 1999 dal sig. Luigi Gabriele, in qualità di segretario della Federazione nazionale U.G.L. terzia-

rio, la consistenza associativa della stessa, come da rilevazione ministeriale per l'anno 1999, risultava di 122.582 associati;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sopracitata, per la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società Zerocarta C.A.F. S.r.l. - Centro assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, con sede in Trieste, via dei Rettori n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati, prevista dal capo V del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

La predetta società è iscritta al n. 45 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 1° marzo 2000

Il direttore: PIZZATO

00A4205

DECRETO 5 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI LAZIO
ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note fax del 9 marzo 2000 dell'ufficio del territorio di Frosinone, e la nota prot. 60043, del 24 marzo 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al malfunzionamento del sistema informatico e che il disagio si è limitato alle sole ispezioni e certificazioni relative al periodo meccanizzato;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: nei giorni 8 marzo 2000, per l'intera giornata e per il 9 marzo 2000 fino alle ore 13,15 limitatamente alle sole ispezioni e certificazioni relative al periodo meccanizzato:

Regione Lazio:

ufficio del territorio di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2000

Il direttore: GERBINO

00A4192

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 marzo 2000.

Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 2, di detta legge con il quale, nel prevedere l'istituzione di un contributo a favore dello Stato sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali a decorrere dall'anno 1999, si demanda la disciplina delle modalità attuative ad apposito decreto interministeriale;

Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, di attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari delle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, già rilasciate ai sensi del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed i titolari di licenze per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni per servizi al pubblico di telefonia vocale nonché per servizi al pubblico di comunicazioni mobili e personali sono tenuti al versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni e secondo le misure indicati nel medesimo comma 2.

2. Sono soggette a contributo le attività, comprese quelle che si avvalgono di capacità satellitare, riguardanti: l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni; la fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale; la fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni mobili e personali.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione del contributo, per fatturato, di cui all'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il fatturato è riferito esclusivamente alle attività soggette a contributo.

2. Per le società con fatturato inferiore a lire 200 miliardi all'anno, il contributo non è dovuto qualora vi sia perdita di esercizio riferita alle attività soggette a contributo.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, entro il 15 del mese di dicembre di ciascun anno indicato nel comma 2 dell'art. 20 della legge n. 448 del 1998 è dovuto il pagamento di un acconto sul contributo da versare nell'anno successivo secondo le aliquote fissate dal predetto art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998 da riferire al contributo dovuto per l'anno precedente. Le somme relative a detto acconto sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capo XXVI capitolo 3392, art. 4, relativamente ai servizi su rete fissa; capitolo 3392, art. 5, relativamente ai servizi radiomobili terrestri; capitolo 3392, art. 6, relativamente ai servizi satellitari.

2. L'acconto dovuto entro il 15 dicembre 1999, a valere sul contributo relativo al medesimo anno, è versato, con le prescritte modalità, entro il 30 aprile 2000.

Art. 4.

1. I soggetti, che hanno iniziato nell'anno 1999 attività sottoposte a contributo, sono tenuti, fermo restando il disposto del comma 2 dell'art. 3, a versare l'acconto, nelle misure e nei termini indicati nell'art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998, sulla base di previsioni riguardanti il volume d'affari e, per i soggetti con fatturato stimato in misura inferiore a lire 200 miliardi, le eventuali perdite di esercizio per lo stesso anno 1999. Le previsioni formano oggetto di una apposita nota sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, da inviare al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per i soggetti, che hanno iniziato attività sottoposte a contributo prima dell'anno 1999, la previsione del volume d'affari per l'anno 1999 non può essere inferiore a quello dell'anno 1998.

3. Le somme corrisposte a titolo di contributo che risultano non dovute possono essere recuperate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti effettuati sia a titolo di acconto che di saldo; dell'avvenuta compensazione è data comunicazione al Ministero delle comunicazioni, ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento sul quale è stato operato il predetto recupero.

4. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di contributo mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393 e 394 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato *A*).

Art. 5.

1. Il saldo del contributo è versato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui il fatturato si riferisce secondo le aliquote previste dall'art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998. Le somme relative a detto contributo sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollet-

tino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capo XXVI capitolo 3392, art. 1, relativamente ai servizi su rete fissa; capitolo 3392, art. 2, relativamente ai servizi radiomobili terrestri; capitolo 3392, art. 3, relativamente ai servizi satellitari.

Art. 6.

1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento del saldo del contributo le società sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, copia della attestazione di versamento. Unitamente a detta attestazione sono inviati ai due Ministeri con apposita nota i dali relativi al fatturato cui il contributo si riferisce nonché copia del bilancio di esercizio approvato. La nota deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal presidente del collegio sindacale.

2. I Ministeri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono eseguire verifiche circa la regolarità dei versamenti dell'acconto e del saldo del contributo dovuto.

Art. 7.

1. In caso di ritardato versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 5, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine fissato negli articoli, calcolati al tasso legale vigente.

Art. 8.

1. In caso di mancato pagamento del contributo e degli interessi da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, al loro recupero si provvede a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9.

1. Per i soggetti tenuti a corrispondere il canone annuo di concessione relativamente all'esercizio 1998 resta fermo l'obbligo del relativo versamento secondo le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1998.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 378

ALLEGATO *A*

Art. 393.

Rimborso di somme indebitamente versate all'erario

Nel caso di versamento all'erario di somme non dovute, l'Amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

La direzione provinciale del Tesoro è competente a disporre, con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a favore di persone fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), concernenti, in via di massima:

le somme versate in più per l'acquisto di materiale fuori uso da Amministrazioni dello Stato, quando l'importo del contratto sia stato determinato in via presuntiva;

le quote indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle imposte dirette o dai ricevitori provinciali per tassa ispezione farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali, ecc.;

le trattenute in più effettuate sulle pensioni e sugli stipendi;

i versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le tesorerie provinciali non hanno potuto provvedere alla rettifica di imputazione;

le somme relative ai vaglia del Tesoro incamerati per perenzione amministrativa;

i depositi provvisori incamerati perché di data remota;

i sospesi di tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle tesorerie provinciali alle Amministrazioni dello Stato e versate erroneamente all'erario all'atto della restituzione.

La direzione provinciale del Tesoro è altresì competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal capo X, nel caso in cui le amministrazioni centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento.

Ove si tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, e per le quali non sia stata ancora emessa quietanza di entrata, si procede nei modi previsti dal precedente art. 254.

Art. 394.

Documenti occorrenti per il rimborso

Per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), gli aventi diritto devono produrre alla direzione provinciale del Tesoro motivata istanza su carta bollata, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, corredata dai seguenti documenti:

a) quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, ovvero certificato mod. 128 T, sostitutivo della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla Sezione di tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento.

Nel caso che si tratti di quietanza collettiva, può prodursi copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;

b) nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione;

c) certificazioni per attestare la rappresentanza legale, nei casi in cui si renda necessario.

L'istanza, di cui al comma precedente, può essere rivolta a una direzione provinciale del Tesoro diversa da quella coesistente alla tesoreria che ha rilasciato la quietanza.

Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al capo X, la domanda va indirizzata all'amministrazione centrale competente, la quale — ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso — trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla direzione provinciale del Tesoro coesistente alla tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso.

Art. 254.

Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di tesoreria

1. Le somme erroneamente accreditate, in tutto o in parte, al conto corrente postale di tesoreria e per le quali non siano state ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata, sono restituite al versante.

La restituzione è disposta:

a) dagli uffici competenti ad apporre il visto sulle distinte di cui al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia prevista tale formalità;

b) dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi.

I predetti uffici, accertato che il versamento è in tutto o in parte non dovuto, autorizzano la tesoreria a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.

La tesoreria, in base alla predetta autorizzazione, emette, per l'importo erroneamente versato vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle lettere della direzione provinciale del Tesoro.

00A4206

DECRETO 17 aprile 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quali, sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 aprile 2000 è di 31.463 miliardi di lire (pari a 16.249 milioni di euro);

Decreta:

Per il 28 aprile 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 ottobre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 20 aprile 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale: LA VIA

00A4245

DECRETO 17 aprile 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 14 aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 6 aprile 2000 che hanno disposto per il 14 aprile 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 aprile 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,04 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 95,82 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

Tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 74.157.964.716 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 luglio 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 566.538.245.913 per i titoli a trecentosessantotto giorni con scadenza 17 aprile 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,68 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 94,44 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale: LA VIA

00A4246

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo «Diploma of Membership of the Chartered Society of Physiotherapy» conseguito dalla sig.ra Sarah Kelly, cittadina britannica;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 febbraio 2000 tenutasi presso il Ministero della giustizia;

Decreta:

Il titolo «Diploma of Membership of the Chartered Society of Physiotherapy», rilasciato in Gran Bretagna, nell'agosto 1981, alla sig.ra Sarah Kelly, nata a Londra il 6 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A4195

DECRETO 28 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplôme d'État de Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Vaglio Jean-Yves Marie, cittadino francese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista della riabilitazione, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell' art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplôme d'État de Masseur-Kinésithérapeute», conseguito in Francia, in data 8 luglio 1980 dal sig. Vaglio Jean-Yves Marie nato ad Algeri (Algeria) l'11 maggio 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A4196

DECRETO 28 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplôme d'État de Psycho-Rééducateur» rilasciato in Francia alla sig.ra Souquet Anne Marie, cittadina italiana;

Udito il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopraccitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 febbraio 2000 tenutasi presso il Ministero della giustizia;

Considerato che la richiedente ha svolto attività professionale, per un periodo superiore a due anni, nel campo della riabilitazione nel materno-infantile, si ritiene di poter autorizzare la richiedente a svolgere attività di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplôme d'État de Psycho-Rééducateur», rilasciato a Tolosa (Francia), in data 20 gennaio 1976 alla sig.ra Souquet Anne Marie nata a Offenbourg (Bade) (Germania) il 7 maggio 1949, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai sensi sel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A4197

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Settebello» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 2 agosto 1986 la società cooperativa «Il Settebello» a r.l. con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Andrea Martire ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 7152 del 30 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1962 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Il Settebello» a r.l., con sede in Roma, via Lanciani n. 38, costituita con rogito notaio Floriano Rosa in data 20 marzo 1957, repertorio n. 27909, registro società n. 961/57 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1289 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4164

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ciampino Sud», in Ciampino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 8 ottobre 1984 la società cooperativa «Ciampino Sud», con sede in Ciampino (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giuseppe Masullo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 6987 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione div.

IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1977 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Ciampino Sud», con sede in Ciampino (Roma), via della Stazione di Campino, 45, costituita con rogito notaio Domenico Cucchiari in data 1º giugno 1976, repertorio n. 13215, registro società n. 2753/76 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23357, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4165

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ediltiber» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 20 gennaio 1988 la società cooperativa «Ediltiber» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Luigi Braito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 1988 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Giacinti in sostituzione del dott. Luigi Braito;

Vista la nota prot. 6994 del 22 dicembre 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Ediltiber» a r.l., con sede in Roma, via Tiberina, 116, costituita con rogito notaio Nicola Severini in data 30 giugno 1976, repertorio n. 297829, registro società n. 3047/76, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23350 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4193

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Tor Chiaruccia» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 20 ottobre 1956 la società cooperativa agricola «Tor Chiaruccia» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Gabriele Cavallari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 1969 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Fernando Raffi in sostituzione del dott. Cavallari Gabriele;

Vista la nota protocollo n. 92 del 7 gennaio 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Tor Chiaruccia» a r.l., con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele, 207, costituita con rogito notaio dott. Ugo Mazzocchi in data 10 maggio 1947, repertorio n. 14039, registro società. n. 1350/47 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 14115, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Camera di commercio di Roma per la cancellazione della cooperativa dal registro società, nonché al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4207

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.P.L.O.» Costruzioni edili produzione e lavoro Olevano a r.l., in Olevano Romano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 24 gennaio 1985 la società cooperativa «C.E.P.L.O.» Costruzioni edili produzione e lavoro Olevano a r.l., con sede in Olevano Romano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il rag. Ettore Sperduti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota protocollo n. 6998 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.P.L.O.» Costruzioni edili produzione e lavoro Olevano a r.l., con sede in Olevano Romano, via 6 giugno, 124, costituita con rogito notaio dott. Andrea Jemma in data 12 febbraio 1979 repertorio n. 22558, registro società n. 1136/79 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25064 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4208

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Autovox Venticinquesima» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 28 novembre 1985 la società cooperativa «Autovox Venticinquesima» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Claudio Gallone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota protocollo n. 91 del 7 gennaio 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le eventuali pendenze patrimoniali ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Autovox Venticinquesima» a r.l., con sede in Roma, via Trionfale n. 191, costituita con rogito notaio dott. Franco Galiani in data 3 settembre 1971 repertorio n. 24786, registro società n. 3103/71 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20430 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4209

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Bingo a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Teverola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Bingo a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Teverola (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bingo a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Teverola (Caserta), costituita in data

24 aprile 1992 con atto a rogito del notaio avv. Leonardo La Porta di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 26 maggio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Giannelli, con studio in Caserta, via S. Martino - Parco Carlo III, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4159

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Montreal», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 maggio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Montreal», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a r.l. «Montreal», con sede in Cagliari, costituita in data 3 novembre 1970 con atto a rogito del notaio dott.ssa Leonida Onano di Cagliari, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 21 novembre 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Pier Filippo Cugudda, con studio in Cagliari, via Cugia n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4160

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Tennis club Le Rocchette» società cooperativa a r.l., in Castiglione della Pescaia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 aprile 1997 e 4 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società cooperativa «Tennis club Le Rocchette» società cooperativa a r.l., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario 1iquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tennis club Le Rocchette» società cooperativa a r.l., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita in data 18 settembre 1976 con atto a rogito del notaio dott. Antonino Di Giovanni di Grosseto, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto 18 dicembre 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Daniele Moretti, con studio in Grosseto, via Mazzini n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4161

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'Elektra Sud - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 ottobre 1995 e 28 ottobre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «L'Elektra Sud - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Caserta;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Elektra Sud - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Caserta, costituita in data 28 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott.ssa Valentina de Donato di Grazzanise (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 24 novembre 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Pietro Matrisciano, con studio in Caserta, via Turati n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4162

DECRETO 17 marzo 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stuccatura marmi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, con il quale la società cooperativa «Stuccatura marmi - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Massa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Susanna Giagnoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Susanna Giagnoni comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Piero Alessandro Gemignani, con studio in Massa, via Pacinotti n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stuccatura marmi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 dicembre 1999, in sostituzione della dott.ssa Susanna Giagnoni, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4163

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Covis», in Vitorchiano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizi ni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1745 del 6 marzo 2000, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Covis», con sede nel comune di Vitorchiano, costituita per rogito notaio Fabrizio Fortini in data 22 agosto 1997, repertorio n. 17669, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 193955/97, B.U.S.C. posizione n. 1946/286204, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 21 marzo 2000

Il direttore: BARBATO

00A4156

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Residenziale», in Bagnoregio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1745 del 6 marzo 2000, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Residenziale» con sede nel comune di Bagnoregio, costituita per rogito notaio Giuseppe Togandi in data 15 gennaio 1979, repertorio n. 11139, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3120, B.U.S.C. posizione n. 1191/165081, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 21 marzo 2000

Il direttore: BARBATO

00A4157

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Obiettivo lavoro», in Tarquinia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1745 del 6 marzo 2000, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Obiettivo lavoro», in Tarquinia, costituita per rogito notaio Alberto Vladimir Capasso in data 3 aprile 1993, repertorio n. 7351, tribunale di Civitavecchia, registro imprese n. 3104/93, B.U.S.C. posizione n. 1859/265269, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 21 marzo 2000

Il direttore: BARBATO

00A4158

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Il Mulino a r.l.», in Passignano sul Trasimeno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Il Mulino a r.l.», con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Il Mulino a r.l.», con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), costituita in data 15 marzo 1996, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Brunelli di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto in data 4 aprile 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Loredana Tosti nata a Perugia il 7 settembre 1964 ed ivi residente in via Todi n. 94, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4153

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Arona Nuova a r.l.», in Novara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Arona Nuova a r.l.», con sede in Novara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Arona Nuova a r.l.», con sede in Novara, costituita in data 24 marzo 1972 con atto a rogito del notaio dott. Armando Cioffi Alessandro, omologato dal tribunale di Verbania in data 28 aprile 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Simona Bezzi nata a Novara il

23 aprile 1966 e residente a Bellinzago Novarese (Novara) in via Rimembranza n. 63, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4154

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Fiorano Modenese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 ottobre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiorano Modenese (Modena), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unicer piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiorano Modenese (Modena), costituita in data 6 febbraio 1998, con atto a rogito del notaio dott. Vellani, omologato dal tribunale di Modena, con decreto dell'11 marzo 1998, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dante Pola, nato l'8 dicembre 1954 in Finale Emilia (Modena) ed ivi residente in Corso Mazzini n. 1/F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4155

DECRETO 22 marzo 2000.

Annullamento del decreto 12 aprile 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Umbria Arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corciano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1997 con il quale la società cooperativa «Centro Umbria Arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano, Taverne, località Collelungo (Perugia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina del commissario liquidatore nella persona della d.ssa Angelina Curci;

Vista la sentenza in data 22 aprile 1997, del tribunale civile e penale di Perugia, con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «Centro Umbria Arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano, Taverne, loc. Collelungo (Perugia), costituita per rogito notaio dr. Giuseppe Ventura, in data 24 maggio 1974, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona della d.ssa Angelina Curci, è annullato.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4220

DECRETO 24 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) coop. «Le Magnolie», con sede in Portico, costituita con rogito Palermiti in data 13 gennaio 1993, registro società n. 14043/93 B.U.S.C. n. 4469/262268;

2) coop. «Nuove Fiamme Unite», con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito Criscuolo in data 19 giugno 1991, registro società n. 12115/91 B.U.S.C. n. 4239/254445;

3) coop. «Parco delle Margherite», con sede in S. Potito Sannitico, costituita per rogito Borrelli in data 17 novembre 1984, registro società n. 3861/85 B.U.S.C. n. 3120/208618;

4) coop. «Magnolia», con sede in Portico, costituita per rogito Palermiti in data 8 luglio 1992, registro società n. 13535/92 B.U.S.C. n. 4385/260669;

5) coop. «San Silvestro Seconda», con sede in Calvi Risorta, costituita per rogito Borrelli in data 16 febbraio 1987, registro società n. 6867/87 B.U.S.C. n. 3858/238928;

6) coop. «Anthares», con sede in Capua, costituita per rogito Marzano in data 14 luglio 1987, registro società n. 7420/87 B.U.S.C. n. 3634/230347;

7) coop. «Gattopardo», con sede in Aversa, costituita per rogito Fiordaliso in data 9 febbraio 1987, registro società n. 6735/87 B.U.S.C. n. 3527/225913;

8) coop. «Fiamma», con sede in S. Maria a Vico, per rogito Ammirati in data 27 aprile 1991, registro società n. 12047/91 B.U.S.C. n. 4432/261593;

9) coop. «Alessia», con sede in Capua, costituita per rogito Pelosi in data 21 marzo 1991, registro società n. 11844/91 B.U.S.C. n. 4213/253263;

10) coop. «Atlas», con sede in Parete, costituita per rogito Ventrosini in data 18 novembre 1993, registro società n. 14848/94 B.U.S.C. n. 4571/265186.

Caserta, 24 marzo 2000

Il dirigente: AGOSTA

00A4222

DECRETO 27 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Zootecnica Appignanese» a r.l., in Appignano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Zootecnica Appignanese» a r.l., con sede in Appignano, località Verdefiore, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa «Zootecnica Appignanese» a r.l., con sede in Appignano, località Verdefiore, costituita per rogito notaio Affede dott. Mario in data 12 luglio 1973, repertorio n. 26821, iscritta presso il tribunale di Macerata al registro società n. 1907, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 27 marzo 2000

Il direttore: VELLETRI

00A4152

DECRETO 29 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Amicizia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notaio Fulvio Ansalone in data 3 maggio 1978 - repertorio n. 30028 - registro società n. 326/78, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2324;

2) società cooperativa edilizia «Pastore - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baronissi costituita per rogito notaio Fulvio Ansalone in data 16 maggio 1987 - repertorio n. 48872 - registro società n. 1127/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4552;

3) società cooperativa edilizia «Villaggio del Sole 1974 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serre costituita per rogito notaio Mario Gentile in data 13 febbraio 1974 - repertorio n. 10752 - registro società n. 5393/6473 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1332;

4) società cooperativa edilizia «A.M.A. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notaio Guglielmo Barela in data 11 marzo 1975 - repertorio n. 13230 - registro società n. 5939/7015 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1658;

5) società cooperativa edilizia «Risorgimento - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio costituita per rogito notaio Agostino Stromillo in data 13 ottobre 1975 - repertorio n. 9217 - registro società n. 6197/7271 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1823;

6) società cooperativa edilizia «Alida - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notaio Sergio Barela in data 28 luglio 1994 - repertorio n. 32934 - registro società n. 27515 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5817.

Salerno, 29 marzo 2000

Il direttore: GAROFALO

00A4194

DECRETO 3 aprile 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Preziosa fra lavoratori S.c. a r.l.», in Mestre.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 21 luglio 1999, con il quale la Direzione generate della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di accertamento eseguito sull'attività della società cooperativa, da cui risulta che il liquidatore sig. De Nat Paolo, ha rassegnato le proprie dimissioni nel maggio 1998 ed accertata l'impossibilità di convocare l'assemblea straordinaria per nominare un nuovo liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Acquisito, a norma degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 il parere favorevole da parte della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 maggio 1999;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 592 del 29 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, risultante viziato per errore materiale, sotto il profilo della normativa di riferimento posta a fondamento del conferimento dell'incarico in oggetto;

Ritenuto di dover procedere per gli anteposti motivi, a rettifica del detto decreto n. 592 del 29 febbraio 2000;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 592 del 29 febbraio 2000 del dirigente servizio politiche del lavoro della direzione provinciale di Venezia è annullato.

Ai sensi dell'art. 2545 del codice civile il dott. Battiston Luigino, con studio in Pordenone piazzale XX Settembre n. 8/11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Preziosa fra lavoratori S.c. a r.l.», con sede in Mestre (Venezia), B.U.S.C. n. 2526, già posta in liquidazione volontaria in sostituzione del sig. De Nat Paolo dimissionario.

Venezia-Mestre, 3 aprile 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A4144

DECRETO 3 aprile 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria alimentarista riviera mirese S.c. a r.l.», in Oriago di Mira.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 21 luglio 1999, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di accertamento eseguito sull'attività della società cooperativa, da cui risulta che il liquidatore sig. Masato Mario, nominato in data 24 maggio 1978 è deceduto in data 19 febbraio 1992, accertata l'impossibilità di convocare l'assemblea straordinaria per nominare un nuovo liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Acquisito, a norma degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 il parere favorevole da parte della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 24 luglio 1997;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 593 del 29 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2000, risultante viziato per errore materiale, sotto il profilo della normativa di riferimento posta a fondamento del conferimento dell'incarico in oggetto;

Ritenuto di dover procedere per gli anteposti motivi, a rettifica del detto decreto n. 593 del 29 febbraio 2000;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 593 del 29 febbraio 2000 del dirigente servizio politiche del lavoro della direzione provinciale di Venezia è annullato.

Ai sensi dell'art. 2545 del codice civile la rag. Scarso Laura, con studio in Venezia - Castello S.M. Formosa 5856, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria alimentarista riviera mirese S.c. a r.l.», con sede in Oriago di Mira (Venezia) - B.U.S.C. n. 1683, già posta in liquidazione volontaria in sostituzione del sig. Masato Mario, deceduto.

Venezia-Mestre, 3 aprile 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A4145

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 16 febbraio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni e le attività culturali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Maretta Scoca.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999 con il quale l'on. Maretta Scoca è stata nominata Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche l'istituto per la patologia del libro e la discoteca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Le funzioni ministeriali concernenti le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, ivi comprese quelle inerenti l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto centrale per la patologia del libro e la discoteca di Stato e quelle relative agli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono delegate all'on. Maretta Scoca, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.

Sono escluse dalla delega i provvedimenti della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché le funzioni inerenti le istituzioni culturali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 63

00A4142

DECRETO 16 febbraio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni e le attività culturali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Giampaolo D'Andrea.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999 con il quale l'on. Giampaolo D'Andrea è stato nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostituitivi dello Stato alle regioni di cui all'art. 149 del citato testo unico;

Decreta:

Le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, con esclusione delle funzioni ministeriali relative ai poteri sostitutivi dello Stato alle regioni di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono delegate all'on. Giampaolo D'Andrea, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.

Sono altresì delegate all'on. Sottosegretario Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti gli affari generali, amministrativi e del personale, nonché la trattazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 64

00A4143

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 aprile 2000.

Controllo di conformità, al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione, ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva n. 98/14/CE, recepita con il decreto ministeriale 4 agosto 1998, con la quale, ai sensi di quanto stabilito nel relativo allegato X, l'autorità competente, prima di concedere un'omologazione, verificano se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1997, concernente il controllo di conformità, ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di ottemperare in tempi brevi a quanto disposto dalla sopracitata norma comunitaria;

Decreta:

Articolo unico

Al comma 3, dell'art. 4, del decreto 25 novembre 1997 è aggiunto il seguente periodo: «In sostituzione di uno dei funzionari sopracitati, può essere designato un funzionario del profilo professionale architetto direttore coordinatore, architetto direttore, architetto o capo tecnico, appartenente ai predetti uffici».

Roma, 7 aprile 2000

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

00A4096

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie telematica «Lo sport italiano» dedicato al Torneo di rugby delle sei nazioni, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2000, al Torneo di rugby delle sei nazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Torneo di rugby delle sei nazioni, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce una immagine, rielaborata al computer, raffigurante un'azione di gioco di rugby e, a sinistra, dall'alto in basso, i simboli delle sei squadre partecipanti al torneo: Galles, Scozia, Inghilterra, Irlanda, Francia e Italia. Completano il francobollo la leggenda «RUGBY "SEI NAZIONI"», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A4223

DECRETO 8 marzo 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di cinque francobolli celebrativi del Giubileo, nei valori di lire 450 - € 0,23, lire 650 - € 0,34, lire 800 - € 0,41, lire 1000 - € 0,52 e lire 1200 - € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il deceto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi del Giubileo;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, cinque francobolli celebrativi del Giubileo, nei valori di lire 450 - € 0,23, di lire 650 - € 0,34, lire 800 - € 0,41, di lire 1000 - € 0,52 e di lire 1200 - € 0,62.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30, per i valori di lire 450 - € 0,23 e di lire 1.000 - € 0,52 e mm 30×40, per i valori di L. 650 - € 0,34, di lire 800 - € 0,41 e di lire 1.200 - € 0,62; formato stampa mm 36×26, per i valori di lire 450 - € 0,23 e di lire 1.000 - € 0,52 e mm 26×36, per i valori di lire 650 - € 0,34, di lire 800 - € 0,41 e di lire 1200 - € 0,62; dentellatura: 14×13¼, per i valori di lire 450 - € 0,23 e di lire 1.000 - € 0,52 e 13¼×14, per i valori di lire 650 - € 0,34, di lire 800 - € 0,41 e di lire 1.200 - € 0,62; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valori «lire 22.500 - € 11,62» per il francobollo di lire 450 - € 0,23, «lire 32.500 - € 16,78» per il francobollo di lire 650 - € 0,34, «lire 40.000 - € 20,66» per il francobollo di lire 800 - € 0,41, «lire 50.000 - € 25,82» per il francobollo di lire 1.000 - € 0,52 e «lire 60.000 - € 30,99», per il francobollo di lire 1.200 - € 0,62.

Le vignette dei francobolli si presentano come un ideale ciclo pittorico che si ispira alla vita di Gesù Cristo focalizzandone, attraverso l'interpretazione di dipinti di alcuni dei maggiori artisti italiani, cinque episodi particolari riproducenti: per il valore di lire 450 - € 0,23, l'affresco «Natività di Cristo con Adorazione dei pastori e Venuta dei Magi» dipinto dal Ghirlandaio nella Cappella Sassetti di Santa Trinità, Firenze; per il valore di lire 650 - € 0,34, un particolare del dipinto «Battesimo e Tentazione del Cristo» del Veronese, conservato nella Pinacoteca di Brera, Milano; per il valore di lire 800 - € 0,41, un particolare dell'affresco «Ultima Cena» dipinto dal Ghirlandaio nel refettorio della foresteria del convento di San Marco, Firenze; per il valore di lire 1.000 - € 0,52, un particolare dell'affresco «Compianto sul Cristo morto» dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, Padova; per il valore di lire 1.200 - € 0,62, il dipinto «La Resurrezione di Cristo» di Piero della Francesca, conservato nella Pinacoteca Comunale, Sansepolcro.

Completano i francobolli le rispettive leggende «NATIVITÀ» e «GHIRLANDAIO», «BATTESIMO» e «VERONESE», «ULTIMA CENA» e «GHIRLANDAIO», «MORTE» e «GIOTTO», «RESURREZIONE» e «PIERO DELLA FRANCESCA», le scritte «GIUBILEO» e «ITALIA» ed i rispettivi valori «450» «€ 0,23», «650» «€ 0,34», «800» «€ 0,41», «1000» «€ 0,52» e «1200» «€ 0,62».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A4224

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 2000.

Aggiornamento dell'elenco delle norme armonizzate comunitarie di cui alla direttiva 88/378/CE, relativa alla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto 14 gennaio 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate europee sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto 28 marzo 1997 con il quale si è provveduto ad un primo aggiornamento dell'elenco delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;

Considerato che l'UNI - Ente nazione italiano di unificazione - ed il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, hanno provveduto ora al recepimento in lingua italiana delle revisioni delle norme armonizzate dell'Unione europa concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla pubblicazione dei relativi riferimenti delle norme nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme nazionali emesse dall'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione - che recepiscono le norme armonizzate dell'Unione europea sulla sicurezza dei giocattoli sono:

UNI EN 71, parte 1ª, edizione dicembre 1989;
UNI EN 71, parte 2ª, edizione giugno 1994;
UNI EN 71, parte 3ª, edizione dicembre 1995;
UNI EN 71, parte 4ª, edizione giugno 1991;
UNI EN 71, parte 5ª, edizione ottobre 1993;
UNI EN 71, parte 6ª, edizione novembre 1994;
UNI EN 71-1, quarta edizione novembre 1999;
UNI EN 71-4, 1991/A1, edizione aprile 1999.

Art. 2.

1. Le norme nazionali emesse dal CEI - Comitato elettrotecnico italiano, che recepiscono le norme armonizzate dell'Unione europea, in vigore alla data del presente decreto sono:

CEI EN 50088, edizione giugno 1997;
CEI EN 50088/A2, edizione settembre 1998.

2. Le norme particolari di sicurezza per giocattoli elettrici atti a fornire prestazioni (atti cioè a simulare le funzioni di apparecchi di uso comune) e previsti per uso in ambiente domestico o similare, a scopo di svago ed educativo, sotto la sorveglianza degli adulti, sono:

CEI 61-5, edizione dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A4198

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 marzo 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato Tecnico Scientifico nella riunione del 30 novembre, di cui ai punti 3 e 5 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

Ditta:
ALCATEL ITALIA SPA
MILANO - MI (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
SISTEMI SDH A PICCOLA CAPACITA' DI NUOVA GENERAZIONE.

Durata e data di inizio:
3 anni e 2 mesi dal 03/11/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

Non Eleg.	==42.433.000.000
Eleg.	===3.297.000.000
Totale	==45.730.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 064208/346 e n. 064219/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di £.=25.151.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0%, per la quota non eleggibile, ed al 55.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

- Contributo nella Spesa: £.==4.737.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0%, per la quota non eleggibile, ed al 15.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ditta: A.R.P. AGRICOLTORI RIUNITI PIACENTINI SOC. COOP. A R. L.
Gariga di Podenzano - PC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9672

Titolo del progetto: Nuovi prodotti a base di pomodoro

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 09/03/1999

Costo ammesso = 3.081.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.881.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 200.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.881.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	110.000.000	90.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.531.257.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.364.883.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ARGOS SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.P.A.
Roma - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9538

Titolo del progetto: Sistema di automazione per la fornitura di servizi innovativi per l'utente di grandi parcheggi, denominato ISI - PARK.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 26 dal 01/03/1999

Costo ammesso = 1.674.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.674.000.000= (di cui extra U.E. 50.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.624.000.000	0	0	50.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.004.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 334.800.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata alla sottoscrizione e al versamento di un aumento di capitale, per contanti, di almeno 100 milioni.

Ditta: BRADI S.p.A.
Levate - BG (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4153

Titolo del progetto: Nuovi criteri di progettazione del disco freno con particolare riguardo alla coppia residua.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 42 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 1.895.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 725.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.170.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	725.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.170.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.326.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 297.515.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CHELAB S.R.L.
Resana - TV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7776

Titolo del progetto: Metodi di analisi per la ricerca di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle materie prime di origine vegetale e loro derivati alimentari

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 14/01/1999

Costo ammesso = 3.816.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.816.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.816.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.717.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.908.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CONSORZIO COGEFO
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1543

Titolo del progetto: Progetto di formazione di specialisti nella progettazione di applicazioni distribuite innovative Internet-Based (I Edizione - 1999)

Durata e decorrenza costi:
Mesi 11 dal 12/05/1999

Costo ammesso = 530.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento

Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
530.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 424.000.000=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: DATAMAT Ingegneria dei Sistemi S.p.A.
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4114

Titolo del progetto: MDW - "Multidealing Workbench" ("Piattaforma software per il supporto alla negoziazione multimercato").

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 2.800.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.800.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.800.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.540.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 700.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EBNeuro SpA
FIRENZE - FI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4040

Titolo del progetto: Sincronizzazione dell'acquisizione di sequenze di Risonanza Magnetica Funzionale con eventi riconosciuti nel segnale Elettroencefalografico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 1.680.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 840.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 840.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	840.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	840.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 756.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 714.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 5 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ELECTRONIC SERVICE DI LORIS MASSARELLI
PISA - PI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9718

Titolo del progetto: Sviluppo di strumentazione per standards, misure e prove

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 4.134.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.284.000.000= (di cui extra U.E. 72.000.000)
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 850.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	217.000.000	0	2.995.000.000	72.000.000
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	850.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.286.102.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.508.910.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
La stipula del contratto è subordinata alla preventiva erogazione, da parte del titolare dell'impresa, di un finanziamento di lire 472 milioni, accompagnato dall'impegno (sempre da parte del suddetto titolare) a non richiederne la restituzione prima del completamento del progetto stesso ovvero al superamento delle condizioni poste dall'Istituto San Paolo IMI Spa in sede di istruttoria economica finanziaria.

Ditta: F.LLI BASSILICHI SPA
Firenze - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8540

Titolo del progetto: Nuovo dispositivo multifunzionale da impiegare come lettore da sportello bancario.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 42 dal 01/02/1999

Costo ammesso = 3.998.825.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.998.825.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.998.825.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.399.295.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 799.765.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FLORAMIATA S.P.A.

Piancastagnaio - SI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8836

Titolo del progetto: Tecnologie molecolari per la generazione di nuove piante ornamentali

Durata e decorrenza costi:

Mesi 48 dal 01/02/1999

Costo ammesso = 3.289.930.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.289.930.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	120.000.000	0	3.169.930.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.812.751.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.309.392.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione.	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FRASCOLD S.P.A.
Legnano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5783

Titolo del progetto: Progettazione e sviluppo di compressori a doppia vite modulare per la refrigerazione e l'aria condizionata.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 4.310.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.310.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.310.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.586.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 862.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: G.I.P.R.A. S.r.l.
San Miniato-Fr.Ponte a Egola - PI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2169

Titolo del progetto: Studio, Progettazione, Realizzazione di una nuova macchina smerigliatrice per pelli animali.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 19/05/1999

Costo ammesso = 1.623.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 613.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.010.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	613.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	1.010.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 892.650.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 496.638.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: GAMMA DUE Srl
Sassuolo - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4604

Titolo del progetto: Ricerca di nuove soluzioni per lo studio e la realizzazione di decori su ceramica

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 13/10/1998

Costo ammesso = 3.558.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 688.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.870.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	688.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.870.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.490.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 458.982.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: HI. T. S.R.L.
Affi - VR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5508

Titolo del progetto: MediaCast: Sistema per la distribuzione di servizi multimediali - video, audio e monitor grafico - su rete IP - Multicast.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 20 dal 10/08/1999

Costo ammesso = 3.212.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.660.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.552.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.660.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.552.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.927.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 889.724.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: HYDOR S.R.L.
Bassano del Grappa - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9350

Titolo del progetto: Sviluppo e sperimentazione di elementi riscaldatori innovativi basati su effetto PTC, destinati a varie applicazioni ad uso civile ed industriale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 21/02/1999

Costo ammesso = 2.566.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.288.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.278.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.288.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.278.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.539.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 705.650.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: IGEA S.R.L.
CARPI - MO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9419

Titolo del progetto: Stimolatore elettrico per la cartilagine articolare

Durata e decorrenza costi:
Mesi 38 dal 01/03/1999

Costo ammesso = 2.232.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.232.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	2.232.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.227.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 892.800.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INDUSTRIE CBI S.p.A
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8337

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di nuove strutture atte ad automatizzare la produzione di ventilatori centrifughi industriali di grandi dimensioni.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 25 dal 01/02/1999

Costo ammesso = 1.041.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 617.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 424.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	617.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	424.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 624.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 299.808.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LARIUS S.R.L.
CALOLZIOCORTE - LC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9966

Titolo del progetto: Progetto MITO - Attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione prototipale di una pompa elettrica a pistone ad alto rendimento volumetrico per verniciatura a spruzzo.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/04/1999

Costo ammesso = 734.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 262.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 472.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	262.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	472.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 440.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 185.702.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MANULI RUBBER INDUSTRIES S.p.a.
Ascoli Piceno - AP (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10064

Titolo del progetto: Sviluppo di tecniche e tecnologie innovative per assemblati ad alta pressione.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 58 dal 28/03/1999

Costo ammesso = 12.270.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 6.387.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 5.883.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.197.000.000	0	5.190.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.427.000.000	0	4.456.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 5.963.220.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.662.590.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: MANULI RUBBER INDUSTRIES S.p.a.
Ascoli Piceno - AP (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2596

Titolo del progetto: Tubi sagomati evoluti per climatizzazione auto in vani motore a geometrie imposte.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 25/05/1999

Costo ammesso = 6.267.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.733.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.534.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	3.733.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	2.534.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.073.550.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.497.813.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MASCIONI S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 614

Titolo del progetto: Ingualcibilità ad umido e a secco su 100% lino o misto cotone/lino

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/05/1999

Costo ammesso = 1.278.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 524.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 754.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	524.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	754.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 702.900.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 397.458.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ROBINO E GALANDRINO S.P.A.
Canelli - AT (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 14

Titolo del progetto: Studio, ricerca e sviluppo relativa ad una nuova generazione di macchinari per la termosaldatura di coperchi su contenitori in materiale composito (plastica e alluminio)

Durata e decorrenza costi:
Mesi 26 dal 05/04/1999

Costo ammesso = 2.626.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.112.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.514.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.112.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.514.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.575.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 690.638.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SITEK S.p.A.
San Giovanni Lupatoto - VR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4115

Titolo del progetto: Pannello di controllo integrato per nautica da diporto, basato su computer marini.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 2.252.300.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.252.300.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.073.900.000	1.178.400.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.232.008.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 567.580.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SORI SPA

MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8

Titolo del progetto: Produzione di granuli di alcool polivinilico termoplastico.

Durata e decorrenza costi:

Mesi 36 dal 05/04/1999

Costo ammesso = 1.745.600.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 127.600.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.618.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	127.600.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.468.000.000	150.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.031.650.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 382.286.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TECNOTESSILE S.R.L.
IMOLA - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1650

Titolo del progetto: Il Telaio Cotton

Durata e decorrenza costi:
Mesi 13 dal 17/05/1999

Costo ammesso = 1.151.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 312.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 839.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	312.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	839.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 690.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 276.240.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: VERTICAL S.R.L.
DUEVILLE - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9624

Titolo del progetto: Progettazione, sviluppo, sperimentazione di un nuovo tipo di elettropompa sommersa di piccola potenza, caratterizzata da elevate prestazioni tecniche e funzionali.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 02/03/1999

Costo ammesso = 2.227.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 843.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.384.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	843.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.384.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.336.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 570.112.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ZUCCHINI S.P.A
Stocchetta - BS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10079

Titolo del progetto: Nuove linee di condotti elettrici per forza motrice di alta e media portata.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 01/04/1999

Costo ammesso = 1.830.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.830.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.830.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.281.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 183.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 64.142.949.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A3967

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 31 marzo 2000, n. **165.**

Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari.

1. La presente circolare è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992, come sostituito dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, nonché della direttiva n. 1999/10/CE, in corso di recepimento, relativi alla dichiarazione della quantità degli ingredienti — in seguito detta QUID — che figurano nella denominazione di vendita o sono posti in rilievo nell'etichettatura.

Si richiama al riguardo l'attenzione circa l'obbligo suddetto, che riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari. Pertanto il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.

2. Sono esentati dall'obbligo del QUID:

a) gli edulcoranti e lo zucchero alle condizioni previste all'allegato II, parte II, del decreto n. 109/1992 e successive modificazioni;

b) le vitamine e i sali minerali oggetto di etichettatura nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n. 77/1993 ovvero di tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n. 111/1992;

c) i prodotti alimentari ai quali non ancora si applica la direttiva n. 79/112, quali i prodotti di cacao e di cioccolato disciplinati dalla legge 30 aprile 1976, n. 351;

d) i prodotti alimentari di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 109/1992.

A tal fine si richiama l'attenzione degli organi di controllo, per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri o da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che le norme di etichettatura previste dalla direttiva n. 79/112/CEE e successive modifiche ed integrazioni riguardano solo i prodotti destinati alla vendita al consumatore (consumatore finale e collettività). Occorre, però, tener conto di quanto previsto agli articoli 14, commi quinto, sesto e settimo, e 17, in quanto la relativa conformità, ai fini dell'informazione dei consumatori, va garantita al momento della loro immissione nel circuito distributivo per la vendita al consumatore stesso.

3. L'indicazione del QUID è obbligatoria nei seguenti casi:

A) qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: pasta all'uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo);

B) qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita (es.: Bastoncini di *pesce* impanati, torta alla *frutta*, zuppa di *pesce*).

Per «categoria di ingredienti» si intende la designazione generica, il cui uso è consentito ai sensi dell'allegato 1 del decreto n. 109/1992, nonché ogni analogo termine generico che, anche se non figura in tale allegato, è generalmente utilizzato per designare un prodotto alimentare (es.: proteine vegetali, verdure, legumi, frutta, cereali, pesce, molluschi, crostacei, frutti di bosco).

Se la denominazione di vendita identifica un prodotto composto, senza porre in evidenza alcun ingrediente (es.: torrone) non è richiesta alcuna indicazione percentuale di ingredienti, mentre nel caso del torrone alle mandorle o alle nocciole è richiesta l'indicazione della percentuale di mandorle o di nocciole.

Quando nella denominazione di vendita figura un ingrediente composto (es.: la crema nel biscotto alla crema) deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente (crema ×%). La menzione della farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni, tuttavia, non comporta l'obbligo del QUID (es.: biscotto farcito, olive farcite, pasta fresca con ripieno) in quanto nessun ingrediente viene specificato.

Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell'ingrediente composto, di esso va indicata altresì la percentuale (es.: wafer con crema alle nocciole: crema alle nocciole ×% - nocciole ×%).

In tal caso, la percentuale delle nocciole può essere calcolata con riferimento all'ingrediente composto.

Si rilevano sul mercato prodotti alimentari che sono commercializzati con denominazioni di vendita che non fanno riferimento ad alcun ingrediente particolare, quale il «surimi», che è un prodotto della pesca ottenuto generalmente da merluzzo di Alaska ma anche da altre specie di pesce. Questo prodotto viene generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni alimentari.

Per la corretta applicazione del QUID occorre riferirsi ai seguenti principi:

1) la denominazione «surimi», anche se con riferimento ad una specie di pesce, non comporta l'obbligo di indicazioni percentuali trattandosi di prodotto destinato a lavorazione industriale e costituito essenzialmente da quel pesce;

2) l'impiego del surimi nella produzione di preparazioni alimentari a base di surimi comporta l'obbligo dell'indicazione percentuale del surimi e, se viene evidenziata la specie ittica, va indicata la percentuale anche di questa.

Si ritiene altresì utile evidenziare che la messa in evidenza di un ingrediente composto nella denominazione di vendita di un prodotto finito non comporta necessariamente l'obbligo della sua designazione con lo stesso nome nell'elenco degli ingredienti. Esempio: la crema alle nocciole, di cui all'esempio precedente, può figurare, nell'elenco degli ingredienti dei «wafers con crema di nocciole», sia con il suo nome — crema di nocciole — sia mediante l'elencazione dei singoli ingredienti che la compongono.

Altro esempio: biscotto al cioccolato fondente. Nell'elenco degli ingredienti il cioccolato può figurare sia con la parola «cioccolato fondente» sia mediante l'elencazione dei suoi ingredienti.

Giova tuttavia ricordare che l'ingrediente composto, quando risulta utilizzato in quantità superiore al 25%, deve essere menzionato sempre mediante la elencazione dei suoi componenti. Nel caso di una torta a base di confettura di albicocche (30%), nell'elenco degli ingredienti della torta, dopo la menzione della «confettura di albicocche» bisogna indicare tutti gli ingredienti della confettura (zucchero, albicocche, ecc.) e con la menzione del 30%, a meno che detta percentuale non figuri nella denominazione di vendita accanto alla dicitura «confettura di albicocche». In quest'ultimo caso nell'elenco degli ingredienti della torta può essere omessa l'indicazione «confettura di albicocche» e gli ingredienti di quest'ultima diventano ingredienti della torta da menzionare in ordine ponderale decrescente;

C) qualora l'ingrediente sia generalmente associate dal consumatore alla denominazione di vendita.

Questa fattispecie trova raramente applicazione, in quanto è residuale rispetto alle altre previsioni. Pertanto non deve condurre automaticamente ad associare ad ogni denominazione di vendita un ingrediente specifico con la conseguenza di renderlo sempre obbligatorio.

Si riferisce, infatti, a quei prodotti che sono presentati al consumatore con nomi consacrati dall'uso, non accompagnati da denominazioni descrittive. In tal senso, un criterio che consenta di determinare gli ingredienti che possono essere abitualmente associati a detti prodotti è il riferimento agli ingredienti principali, di particolare valore per la composizione del prodotto e che il consumatore si aspetta comunque di trovare nel prodotto, a condizione però che non rientrino in una delle esenzioni previste.

Due esempi di chiarimento. I biscotti savoiardi sono particolarmente caratterizzati dalla presenza di uova, che il consumatore è portato ad associare alla denominazione del biscotto, anche se le uova non sono poste in rilievo nell'etichettatura, ma indicate solo nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicata la percentuale di uova utilizzate.

Lo strudel è un prodotto dolciario nel quale il consumatore si aspetta la presenza di frutta (mela o altro frutto). Se il frutto è posto in evidenza direttamente dal produttore nell'etichettatura «strudel di mele», non v'è dubbio che ricorrono le condizioni per la sua indicazione. Ma anche in mancanza di specifico riferimento l'indicazione della quantità di frutta va menzionata.

Lo stesso vale per le carni in scatola; qualunque sia la denominazione di vendita utilizzata, il consumatore associa al prodotto la presenza di carne, di cui occorrerà fornire la quantità.

L'obbligo invece non sussiste nel caso di prodotti fabbricati essenzialmente o totalmente a partire da un solo

ingrediente (es: prodotti di salumeria, polenta, gorgonzola) o da una sola categoria di ingredienti (es.: latticini). Per questi prodotti, se composti anche da altri ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola al mascarpone) l'obbligo dell'indicazione del QUID riguarderà esclusivamente l'ingrediente diverso da quello fondamentale;

d) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo con parole, immagini o con una rappresentazione grafica.

Tale esigenza si applicherà:

1) quando un ingrediente è messo in rilievo nell'etichettatura di un prodotto alimentare, in luogo diverso da quello ove figura la denominazione di vendita, con indicazioni del tipo:

al burro;

con panna;

alle fragole;

con prosciutto,

ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per richiamare su di esso l'attenzione dell'acquirente, anche se non figura nella denominazione di vendita.

Ne sono esempi: un prodotto dolciario da forno, con un'immagine o un'illustrazione ben visibile, che pone in evidenza la presenza di pezzettini di cioccolato;

2) quando una rappresentazione grafica è utilizzata per enfatizzare selettivamente uno o più ingredienti. Esempi:

a) immagine o disegno di una mucca per mettere in rilievo ingredienti di origine lattiero-casearia: latte, burro;

b) pesci una zuppa di pesce o una insalata di mare con la messa in evidenza solo di alcuni (crostacei, aragosta, ecc.): va menzionata la quantità di tutti i pesci evidenziati.

Tale disposizione non va applicata:

a) quando l'immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto, ovvero quando una rappresentazione grafica è destinata a suggerire come preparare il prodotto (illustrazione del prodotto presentato assieme ad altri prodotti che possono accompagnarlo), a condizione che l'illustrazione sia inequivocabile e non metta in evidenza in altro modo il prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti;

b) quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti del prodotto, senza metterne in rilievo uno. Esempio: rappresentazione grafica di tutte le verdure usate in un minestrone o di tutti i pesci usati in una insalata di mare o delle specie di frutta in uno yogurt alla frutta;

c) quando si tratta di una preparazione alimentare e la rappresentazione grafica illustra le modalità di preparazione, conformemente alle istruzioni per l'uso;

d) quando l'immagine non è destinata a enfatizzare la presenza di un ingrediente e rappresenta solo una raffigurazione paesaggistica, quali un campo di frumento o delle spighe sulle confezioni di pasta alimentare o di prodotti da forno;

E) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la denominazione di vendita o per l'aspetto.

Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in quegli Stati membri dove la composizione di certi prodotti è regolamentata e/o dove i consumatori associano certi nomi ad una composizione specifica. Per questo motivo la gamma di prodotti che può rientrare in questa disposizione è molto limitata e riguarda esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra un paese e l'altro, ma che sono venduti con lo stesso nome o con nomi similari.

Perché una bibita possa essere denominata «Aranciata» occorre che sia prodotta con una determinata quantità di succo di arancia, che varia da Paese a Paese. Onde evitare che il consumatore possa essere tratto in errore nella scelta del prodotto, in relazione all'ingrediente essenziale, l'indicazione della quantità di succo utilizzato è obbligatoria. Tale regola, comunque, in Italia, si applica già da anni e non rappresenta, quindi, una novità.

L'indicazione del QUID non è obbligatoria nei seguenti casi:

1) Ingrediente o categoria di ingrediente di cui è indicata la quantità di prodotto sgocciolato.

L'art. 9, comma 7, del decreto n. 109/1992 dispone che:

a) se un prodotto alimentare solido è immerso in un liquido di copertura, nell'etichettatura devono figurare la quantità del prodotto preconfezionato e quella del prodotto sgocciolato;

b) per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati fra loro anche se congelati, o surgelati:

acqua, acqua salata, aceto, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenente sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti.

I prodotti la cui etichettatura comporta l'indicazione della quantità totale e della quantità di prodotto sgocciolato, sono esentati dall'obbligo di una dichiarazione quantitativa distinta, in quanto la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti può essere dedotta dai pesi indicati.

Esempio: Pesche allo sciroppo (× g - sgocciolato × g).

Quando l'etichettatura dei prodotti presentati in un liquido di copertura non contemplato nell'art. 9, comma 7, contiene, come indicazione volontaria, una dicitura relativa alla quantità di prodotto sgocciolato, l'indicazione del QUID non e richiesta.

Esempio: Tonno all'olio (× g - sgocciolato × g).

Ora mentre per i prodotti di cui all'art. 9, comma 7, è obbligatorio il doppio peso (totale e sgocciolato), negli

altri casi (prodotti all'olio, alle acquaviti, ecc.) può essere indicato o il doppio peso o la percentuale dell'ingrediente di cui si tratta.

Nel caso di «ciliegie in alcool o acquavite», poiché l'elemento caratterizzante è dato dalle ciliegie e non dall'alcool o dall'acquavite, l'indicazione QUID deve riguardare le ciliegie.

Nel caso di preimballaggi contenenti acquavite di pera Williams e relativa pera, non è necessario indicare il doppio peso né il QUID, perché la pera è solo di decorazione, non essendo destinata al consumo.

I formaggi freschi a pasta filata, invece, confezionati in liquido di governo all'origine riportano solo l'indicazione della quantità di prodotto sgocciolato: per essi non si pone il problema del doppio peso. Si ritiene utile chiarire che non è prescritto alcun obbligo di indicazione della quantità all'origine, se l'operatore non può preparare i preimballaggi a gamme unitarie costanti. L'art. 23 del decreto legislativo n. 109/1992, infatti, precisa che le indicazioni obbligatorie devono figurare con le modalità previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e cioè secondo lo stesso decreto n. 109/1992, che all'art. 9, comma 9, e all'art. 3, comma 3, prevede la possibilità di applicare il talloncino del peso e del prezzo al momento della vendita, a meno che il prodotto non venga pesato alla presenza dell'acquirente.

La dicitura «da vendersi a peso», non richiesta da alcuna norma, è superflua, in quanto, come per qualsiasi altra indicazione obbligatoria, la quantità deve, in ogni caso, figurare sull'unità di vendita all'atto della esposizione per la vendita a libero servizio, a cura del venditore se non è stata apposta dal confezionatore (art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 109/1992).

2) Ingredienti o categorie di ingredienti la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie.

Per il momento tale disposizione si applica ai succhi e nettari di frutta, alle confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni; successivamente ai prodotti di cacao e di cioccolato, quando sarà modificata la direttiva comunitaria.

3) Ingrediente o categoria di ingredienti in piccole dosi come aromatizzante.

Tale deroga è applicabile indipendentemente dalla presenza o meno sull'etichetta di una rappresentazione grafica. Resta inteso che l'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni relative all'uso del termine «aroma» (art. 6 del decreto legislativo n. 109/1992).

La deroga non è limitata agli aromi; si applica ad ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un prodotto alimentare (per esempio aglio, piante ed erbe aromatiche o spezie in qualsiasi prodotto utilizzati, bevande analcoliche di thè, vini e vini liquorosi nei prodotti di salumeria).

Il concetto di «piccole dosi» va valutato in relazione all'ingrediente utilizzato e al suo potere aromatizzante (per esempio: patatine al gusto di gamberetti, pomodori pelati con foglia di basilico, caramella al limone, maionese al limone, risotto allo zafferano o al tartufo).

Si ritiene utile precisare che il regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 stabilisce le denominazioni di vendita dei liquori di frutta e di piante, che possono essere ottenuti anche a partire solamente da aromi e non necessariamente da frutta o da piante. Per tali prodotti non è, pertanto, richiesta l'indicazione del QUID.

4) Ingredienti le cui quantità sono distintamente indicate.

Taluni prodotti costituiti da due o più ingredienti sono posti in vendita con l'indicazione in etichetta delle rispettive quantità, pur costituendo un'unica unità di vendita. In tal caso non è richiesta anche l'indicazione del QUID. Ne è esempio lo yogurt ai cereali, di cui sono indicate le quantità di yogurt (150 g) e di cereali (15 g).

5) Ingrediente o categoria di ingredienti che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili.

Tale disposizione prevede l'esenzione dell'obbligo di indicare il QUID ne casi in cui la quantità di un ingrediente indicato nel nome di un prodotto alimentare non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto ovvero un prodotto invece che un altro analogo. È il caso di prodotti fabbricata essenzialmente a partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in denominazione.

L'esenzione si applica anche quando la stessa denominazione è ripetuta su più parti dell'imballaggio del prodotto. Non si applica invece se il nome dell'ingrediente è messo in rilievo e in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi:

Liquori di frutta;

Concentrato di pomodoro;

Pasta di semola di grano duro;

Passata di pomodoro;

Gelati di .... o a ....;

Cereali per la prima colazione;

Pasta di acciughe.

Anche nel caso di formaggi fusi, che sono prodotti a partire da formaggi ed altri ingredienti lattieri e la cui etichettatura non pone in evidenza la presenza di un particolare tipo di formaggio, opera l'esenzione dall'obbligo del QUID.

6) Nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del decreto n. 109/1992.

Il QUID *non* è richiesto, cioè, nel caso dei seguenti ingredienti, utilizzati allo stato di:

a) miscugli di frutta o ortaggi;

b) miscugli di spezie o di piante aromatiche,

in cui nessun ingrediente abbia una predominanza di peso significativa.

Modalità di indicazione della quantità.

1. La quantità degli ingredienti è calcolata sulla base della ricetta momento della loro utilizzazione per la preparazione del prodotto. Non va, quindi, verificata sul prodotto finito ma analizzando la ricetta all'origine, così come avviene per gli ingredienti indicati in ordine ponderale decrescente.

L'indicazione della quantità degli ingredienti trasformati può essere accompagnata da diciture quali «equivalente crudo/fresco/all'origine», che aiuterebbero il consumatore a confrontare prodotti analoghi, nei quali gli ingredienti sono incorporati in stati fisici diversi.

Nel caso di «tonno all'olio d'oliva», ad esempio, essendo il tonno utilizzato previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: «Tonno cotto ×%, equivalente a ... g di tonno crudo».

Anche nel caso delle carni in scatola, essendo la carne utilizzata previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: «carni bovine cotte ×% equivalente a ... g di carne cruda».

Le quantità indicate nell'etichettatura designano la quantità media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti da citare. Per quantità media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti si intende la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle variazioni che si producono nel quadro della buona pratica di produzione.

L'indicazione del QUID deve accompagnare il nome dell'ingrediente nella denominazione del prodotto o nell'elenco degli ingredienti. Per i prodotti esentati dall'obbligo dell'indicazione degli ingredienti, la quantità deve figurare necessariamente nella denominazione di vendita.

Qualora tale indicazione debba accompagnare la denominazione di vendita, si evidenzia che non sono previste particolari modalità di indicazione oltre quanto espressamente detto. Se la denominazione di vendita è ripetuta più volte, detta indicazione può essere fornita una sola volta e non necessariamente sulla facciata principale, purché riportata in maniera visibile e chiaramente leggibile.

2. Per i prodotti alimentari che nel corso del procedimento tecnologico di preparazione perdono acqua a seguito di trattamento termico o altro, il QUID rappresenta la quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della messa in opera rispetto al prodotto finito. In un prodotto alimentare pluringredienti a base di carne o di pesce o di formaggio, il QUID relativo a detti ingredienti è determinato nel momento in cui vengono adoperati.

3. Quando però la quantità dell'ingrediente o degli ingredienti di cui va indicato il QUID supera il 100%, la loro percentuale va sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 g di prodotto finito. In un prodotto a base di carne, ad esempio, la percentuale di carne utilizzata può risultare superiore al 100 % nel prodotto finito. In tal caso si dirà: «carne bovina 130 g per 100 g di prodotto finito».

Restano valide le disposizioni che prevedono diverse modalità di indicazione della presenza dell'ingrediente rispetto al prodotto finito. Esempio: gli zuccheri nelle confetture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 489, laddove è prescritto che gli stessi vanno indicati con la formula «zuccheri totali ......% per 100 grammi di prodotto», proprio perché, come nel caso precedente, la quantità risulta superiore a quella effettivamente impiegata.

4. Nel caso di ingredienti volatili, quale lo champagne nei prodotti da forno, la quantità percentuale è indicata in funzione del peso nel prodotto finito.

Nel caso di ingredienti concentrati o disidratati, ricostituiti al momento della fabbricazione del prodotto finito, il QUID può essere indicato in funzione del peso dell'ingrediente prima della concentrazione o della disidratazione.

5. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.

Etichettatura nutrizionale.

L'indicazione della quantità di un ingrediente, che è anche nutriente ai sensi del decreto legislativo n. 77/1993, non fa venir meno l'obbligo dell'etichetta nutrizionale. Questa deve, comunque, essere realizzata in conformità a quanto prescritto da detto decreto.

La dicitura, ad esempio, «ricco di fibra» comporta l'obbligo dell'etichetta nutrizionale, in quanto la fibra è un nutriente contemplato dal decreto n. 77/1993 e può essere anche solo componente di un prodotto alimentare; in quanto ingrediente, la fibra è altresì oggetto di QUID. Pertanto, in etichetta possono figurare due valori, uno complessivo (componente + ingrediente) ai fini nutrizionali, e uno riferito solo all'ingrediente ai fini del QUID.

PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE

Con l'occasione si ritiene utile fornire talune informazioni per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 109/1992 e delle altre regole di etichettatura contenute in altri provvedimenti.

Preimballaggio e preincarto.

La definizione di prodotto preincartato, peraltro non prevista dalla direttiva n. 79/112, è stata introdotta allo scopo di precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all'attività di confezionamento negli esercizi di vendita, per la consegna diretta all'acquirente o per la vendita a libero servizio. I prodotti alimentari confezionati a tali condizioni, siano essi ermeticamente chiusi o sigillati, siano essi semplicemente avvolti dall'involucro, sono considerati «non preconfezionati» ai

fini dell'etichettatura e, pertanto, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 109/1992.

Sono state segnalate, poi, interpretazioni eccessivamente soggettive da parte degli addetti alla vigilanza circa gli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 109/1992 per quanto riguarda le modalità di presentazione del burro e della margarina. Tali articoli hanno modificato le preesistenti norme, prevedendo che sia il burro che la margarina destinati al consumatore possano essere semplicemente preconfezionati senza alcun obbligo di chiusura ermetica o di apposizione di sigilli. Tali obblighi, previsti dalle preesistenti disposizioni, contrastavano con i principi di libera circolazione delle merci nella Unione europea e non potevano essere mantenuti solo per i prodotti nazionali.

Occorre prestare attenzione alla definizione di prodotto preconfezionato, che è molto ampia, nel senso che contempla anche i prodotti parzialmente avvolti da un involucro, purché tale da dover essere manomesso per poter accedere al prodotto. A tal fine può costituire valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore.

Quando il legislatore ha voluto apportare, sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, una deroga a tale principio l'ha espressamente prescritta, per cui la chiusura ermetica va richiesta solo nei casi prescritti (es.: pasta alimentare, alimenti surgelati, oli).

Per quanto riguarda gli oli, in particolare, giova evidenziare che essi vanno venduti al consumatore conformemente a quanto prescritto dall'art. 7 della legge n. 35/1968, modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109/1992, cioè preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi in tutte le fasi commerciali. Tale obbligo sussiste anche nel caso di preimballaggi di contenuto superiore a 10 litri, anche se a partire da tale valore v'è libertà di gamma. Le vendite di olio con prelevamenti da pasture, fusti, ecc., su richiesta e alla presenza del cliente, sono da ritenersi vietate in quanto non offrono le necessarie garanzie richieste dalla legge suddetta.

Dicitura del lotto.

La direttiva CEE relativa al lotto è una direttiva a sé stante, che completa la direttiva n. 79/112 ma non è compresa in essa. In Italia detta direttiva è stata inserita, con gli articoli 3 e 13, nel decreto legislativo n. 109/1992.

Ciò comporta che, quando viene richiesta in specifiche direttive e nelle relative norme di attuazione nazionali l'indicazione del lotto oltre alle altre indicazioni previste dalla direttiva n. 79/112, il lotto va riportato con le modalità prescritte dal citato art. 13, ivi compresi i casi di esenzione.

Nel caso, ad esempio, degli alimenti surgelati destinati al consumatore, di cui al decreto legislativo n. 110/1992, è stata prevista l'indicazione del lotto, oltre alle indicazioni prescritte in via generale per i prodotti alimentari. La norma va applicata in coerenza con il decreto legislativo n. 109/1992, in modo che, quando il termine minimo di conservazione è espresso con giorno e mese, la dicitura del lotto non è richiesta. Lo stesso vale per i formaggi freschi a pasta filata, di cui all'art. 23 del decreto n. 109/1992. Il fatto che in tale articolo siano elencate tutte le indicazioni di etichettatura non significa che lotto e data di scadenza debbano figurare sempre e comunque. La norma va applicata in conformità ai principi generali previsti dal detto decreto e cioè:

se il prodotto è destinato al consumatore è richiesta l'indicazione della data di scadenza e, di conseguenza, non è richiesta quella del lotto;

se il prodotto, invece, non è destinato al consumatore, è richiesta l'indicazione del lotto e non quella della data di scadenza, ai sensi dell'art. 17 del decreto n. 109/1992. Tuttavia, in questo caso, il preimballaggio è da ritenersi conforme se su di esso è riportata la data di scadenza in luogo del lotto.

Involgente protettivo.

L'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1982 (regolamento di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci) dà, ai fini della determinazione della tara, la definizione di *involgente protettivo*.

In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non rientrano, per loro natura, nel concetto di tara, quali i budelli degli insaccati, lo spago e la corda che avvolge taluni formaggi come il provolone, o l'incarto dei formaggi molli «nonché ogni altro involgente similare». In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, nonché la paraffina, generalmente usata su taluni formaggi.

Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei prodotti suddetti è solo esemplificativo.

Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente protettivo è data solo ed esclusivamente per definire il concetto di tara, mentre il prodotto posto in un involucro è un preimballaggio o un preincarto, secondo i casi, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 109/1992.

Controllo della quantità nominale.

1. Sono stati posti numerosi quesiti circa la relazione tra l'applicazione del marchio CEE rappresentato dalla lettera «e» ed il sistema di gamme previsto per talune categorie di prodotti a livello comunitario.

Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che non sussiste alcuna relazione tra marchio CEE e gamme disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 871/1982 e dal decreto legislativo n. 106/1992 nonché gamme nazionali obbligatorie previste da norme specifiche relative a singoli prodotti quali oli e birra.

Infatti il marchio CEE altro non è che la dichiarazione di conformità delle modalità di confezionamento dei prodotti alle disposizioni previste dalla legge n. 690/1978 nonché dei controlli effettuati, per cui può essere riportato accanto all'indicazione della quantità di un prodotto rispondente ad un valore obbligatorio nazionale (es. 0,66 L per la birra) o di un prodotto rispondente ad un valore di libera scelta (es. 1000 g per il panettone).

Il sistema di gamme previsto a livello comunitario è opzionale (eccetto per i vini, l'alcool, le acqueviti, i liquori, gli amari e le altre bevande spiritose), nel senso che, oltre ai valori previsti, è possibile servirsi anche di altri. Pertanto, qualora manchi, come ad esempio per i gelati o i formaggi freschi, la gamma nazionale obbligatoria, l'indicazione del marchio CEE non comporta l'obbligo di indicare la quantità secondo la gamma opzionale comunitaria.

Le gamme obbligatorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980, diverse da quelle opzionali comunitarie, non possono essere accompagnate dal marchio CEE, anche se il controllo risulta effettuato ai sensi della legge n. 690/1978.

2. Circa il controllo della quantità nominale e l'applicazione delle prescritte tolleranze (scarti in meno), in relazione ad accertamenti di infrazioni da parte degli organi di vigilanza igienico-sanitaria, si precisa che:

a) il controllo sui prodotti confezionati a gamme unitarie costanti (decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, legge 25 ottobre 1978, n. 690, e decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391) nonché quello sui prodotti confezionati a peso variabile (unità di vendita che sono per loro natura differenti l'una dall'altra) non attengono alla vigilanza igienico-sanitaria. Essi comportano in particolare verifiche all'origine che possono essere effettuate solo dagli ispettori metrici, in relazione alla specificità della materia. A tal fine si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 14 del decreto legislativo n. 123/1993 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari) che esclude espressamente dal campo di applicazione il controllo metrologico sull'indicazione delle quantità;

b) la quantità indicata in etichetta è quella determinata all'origine ed è un valore medio per i prodotti confezionati a gamme unitarie costanti; il controllo, pertanto, va normalmente effettuato all'origine. Quando nelle fasi commerciali viene rilevato uno scarto in meno sul singolo preimballaggio, il prodotto è da ritenersi conforme se tale scarto è nei limiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980. Se lo scarto è superiore a quello tollerato, l'organo di vigilanza allerta l'Ufficio metrico competente per territorio perché provveda alle necessarie verifiche presso il confezionatore, per accertare che abbia superato il controllo statistico al riguardo. Il prodotto va sequestrato quando lo scarto rilevato è superiore al doppio di quello previsto (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980);

c) gli scarti in meno (tolleranze) sui contenuti degli imballaggi preconfezionati, previsti all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 e all'allegato 1 della legge n. 690/1978 si applicano non solo sul contenuto totale dei preimballaggi ma anche sulla quantità di prodotto sgocciolato per i prodotti alimentari immessi in un liquido di governo: dette tolleranze non tengono ovviamente conto delle disposizioni più specifiche di cui alle metodiche analitiche riconosciute. La tolleranza del 10% sulla quantità di prodotto sgocciolato, inoltre, prevista all'art. 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2035, per le conserve alimentari di origine vegetale, è da considerarsi valida solo per tali prodotti, tenuto conto della loro specificità;

d) ai prodotti, che sono stati confezionati a gamme di peso variabili, si applicano le tolleranze tuttora valide previste all'allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, in quanto sono compatibili con le norme successivamente emanate. Tali tolleranze, infatti, possono applicarsi solo ai prodotti confezionati a gamme unitarie variabili;

e) l'art. 7 del citato decreto n. 391/1982 che prevede la sigla di identificazione del lotto è da ritenersi abrogato dall'art. 29, comma 2, del decreto n. 109/1992 nella parte in cui prevede la determinazione delle modalità di indicazione. Poiché non è possibile indicare tanti lotti quante sono le esigenze (merceologiche, sanitarie o metrologiche), ogni dicitura di lotto deve essere tale da soddisfarle tutte. Vale il principio, pertanto, previsto all'art. 13 del decreto n. 109/1992, che esclude qualsiasi tipo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche delle modalità di identificazione: il lotto è apposto, infatti, sotto la diretta responsabilità del confezionatore;

f) in riferimento a quanto previsto all'art. 9, comma 9, del decreto n. 109/1992, la quantità riportata sugli imballaggi dei prodotti soggetti a notevoli cali di peso è quella apposta al momento della esposizione per la vendita. In un'eventuale verifica per la determinazione della quantità occorre tener conto anche dell'acqua residua della confezione. Detti prodotti, ivi compresi i formaggi freschi a pasta filata, possono anche non riportare, nell'etichettatura, l'indicazione della quantità, se sono venduti a richiesta dell'acquirente e pesati alla sua presenza;

g) per i prodotti cotti o precotti, che sono confezionati prima della cottura, per la determinazione della quantità occorre tener conto anche del liquido di cottura. Poiché la quantità menzionata nella etichettatura è determinata all'atto del confezionamento, il relativo controllo deve tenerne conto. Si ritiene che in tal caso l'acquirente vada adeguatamente informato che la quantità menzionata in etichetta contempli non solo la parte camea, ma anche il liquido gelatinoso. Tale informazione va riportata in un punto evidente dell'etichetta, perché possa essere percepita immediatamente dall'acquirente;

h) i prodotti della pesca congelati, destinati alla vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto n. 109/1992, sono generalmente rivestiti di ghiaccio allo scopo di proteggere il prodotto da contaminazioni e dalla disidratazione (bruciature da freddo). Detto rivestimento

di ghiaccio, usualmente chiamato «glassatura», pur non essendo un liquido di governo, è pur sempre tara. Va, pertanto, detratto dal peso, al momento della vendita al dettaglio del prodotto della pesca.

Ingredienti.

1. Gli ingredienti vanno determinati al momento della loro utilizzazione e vanno menzionati col loro nome specifico, anche se nel prodotto finito residuano in forma modificata. Viene spesso segnalato che in talune analisi effettuate da laboratori pubblici sono rilevati ingredienti non consentiti. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che taluni laboratori continuano ad applicare il principio dell'elenco degli ingredienti verificato nel prodotto finito, mentre la normativa vigente fa riferimento al momento della loro utilizzazione. È evidente che nel prodotto finito possono essere rilevate delle modifiche anche sostanziali di cui va tenuto conto; anche l'ordine ponderale decrescente può subire col processo di produzione una sostanziale modifica.

Il corretto esame dell'elenco degli ingredienti e del suo ordine ponderale decrescente può essere effettuato solo verificando all'origine la loro utilizzazione.

2. Nel prodotto finito, inoltre, possono essere rilevate sostanze non utilizzate: la loro presenza è dovuta al fatto che sono componenti naturali di altri ingredienti utilizzati, per cui, non essendo considerate ingredienti, non vengono indicate. La presenza del colorante E 100 negli gnocchi, ad esempio, può non essere dovuta all'impiego di curcumina ma alla curcuma, di cui la curcumina è componente naturale.

3. La rilevazione, poi, di un tasso di umidità superiore al 5% in un prodotto finito, nel cui elenco degli ingredienti non figura l'indicazione dell'acqua, può significare che siano stati utilizzati solo ingredienti all'alto contenuto di umidità (latte, uova, ecc.) e per niente acqua. Per tale motivo l'acqua, non essendo ingrediente, può non figurare nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito.

4. Il termine «zucchero», nella lista ingredienti, senza qualificazione, identifica il saccarosio e le soluzioni acquose di saccarosio, di cui alla legge n. 139/1980, mentre nel caso di messaggi che pongono in rilievo l'assenza o il ridotto contenute di zucchero, fermo restando l'obbligo di realizzare l'etichetta nutrizionale, per zucchero (i) si intende il complesso degli zuccheri (saccarosio, lattosio, fruttosio, maltosio, destrosio, sciroppo di glucosio, ecc.).

Lingua.

Le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109/1992 devono essere realizzate in lingua italiana, ai sensi del successivo comma 2. È stato chiesto se tale regola debba applicarsi anche ai prodotti destinati all'industria, agli artigiani, agli utilizzatori industriali.

Al riguardo si precisa che la direttiva CE n. 79/112 e, quindi, anche il decreto legislativo 109/1992 si applicano ai prodotti alimentari destinati al consumatore.

Il fatto che nel decreto legislativo siano prescritti alcuni oneri di etichettatura a carico dei prodotti destinati all'industria (art. 17) non significa che tutto il provvedimento si applica anche all'industria: il campo di applicazione rimane pur sempre delimitato dai prodotti alimentari destinati come tali al consumatore.

Le esigenze prescritte all'art. 17 non hanno mai presentato problemi in quanto risultano rispondenti alle esigenze dei mercati internazionali. Gli addetti alla vigilanza, pertanto, non possono sostituirsi alle aziende e pretendere che le informazioni in parola vadano fornite in lingua italiana, se le aziende sono in condizione di riceverle in qualsiasi lingua. Se un'azienda acquista un prodotto in un altro paese con la documentazione redatta nella lingua originaria o in lingua inglese, vuol dire che nel proprio ambito la lingua in parola è conosciuta e, quindi, le informazioni sono assicurate.

Abrogazioni.

Un problema sollevato da più parti riguarda l'uso di insegne o tabelle da esporre, a vario titolo, all'esterno dei negozi o nei negozi stessi per informare il consumatore della vendita di «carni fresche», di «carni congelate» o di «carni scongelate» con l'indicazione della specie animale, o di altri alimenti, al solo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla diversa natura dei prodotti in vendita in detti negozi.

Al riguardo si precisa che l'art. 16 del decreto n. 109/1992 ha espressamente precisato le indicazioni obbligatorie che devono figurare su tutti i prodotti destinati alla vendita frazionata ed i casi in cui può essere elaborato un cartello. Per i prodotti preconfezionati, poi, le indicazioni obbligatorie figurano sulle singole unità di vendita.

Fermo restando, quindi, l'obbligo di riportare sui prodotti esposti per la vendita la denominazione di vendita accompagnata dall'eventuale trattamento al quale sono stati sottoposti o allo stato fisico in cui si trovano, l'esposizione sui muri o sulle pareti di dette tabelle o insegne è da ritenersi *de facto* abrogata dall'art. 29 del decreto n. 109/1992.

Grappa.

L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 297/1997 vieta l'uso dei termini DOC, DOT, DOP e simili nei casi previsti al comma 2, lettere *a)* e *b).* Il divieto in parola non è stato espressamente previsto anche per la lettera *c),* in quanto già insito nel principio enunciato in tale lettera. Infatti la norma consente il riferimento al vino DOC ma non l'uso di tale parola.

In altri termini è consentita la denominazione di «Grappa dei Colli Orientali del Friuli» ma non quella di «Grappa dei Colli Orientali del Friuli DOC», di «Grappa di Barbera» ma non «Grappa di Chianti DCCG».

Il Ministro: LETTA

00A3964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 aprile 2000

Dollaro USA	0,9497
Yen giapponese	98,97
Dracma greca	335,30
Corona danese	7,4500
Corona svedese	8,2970
Sterlina	0,60030
Corona norvegese	8,1775
Corona ceca	36,421
Lira cipriota	0,57458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,15
Zloty polacco	4,0500
Tallero sloveno	204,1209
Franco svizzero	1,5710
Dollaro canadese	1,4142
Dollaro australiano	1,6006
Dollaro neozelandese	1,9203
Rand sudafricano	6,2823

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4284

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istitutito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 1634:

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. «Reggiano» in data 15 febbraio 1999 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1996, successivamente modificata con decreto ministeriale 5 maggio 1997, in sostituzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla predetta istanza;

Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nei territori del comune di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»;

ha espresso, nella riunione del 19 gennaio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno – in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni – essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

ALLEGATO

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco rosso o rosato:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta e Malbo Gentile.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta e Malbo Gentile.

«Reggiano» Lambrusco Salamino rosso o rosato:

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve, provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.

«Reggiano» rosso:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon e Marzemino.

«Reggiano» rosso novello:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon e Marzemino.

«Reggiano» bianco spumante:

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza Gualtieri, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande e Scandiano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Reggio Emilia, Rubiera, S. Mattino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico e Bagnolo in Piano a Novellara.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola e Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Reggiano» Lambrusco 9,50%;

«Reggiano» rosso 9,50%;

«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50%;

«Reggiano» bianco spumante 9,50%.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la regione Emilia-Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Reggiano» Lambrusco 18 t per Ha;

«Reggiano» rosso 18 t per Ha;

«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 t per Ha;

«Reggiano» bianco spumante 18 t per Ha.

La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in bottiglia e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. «Reggiano».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco:

colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

colore: rosato o rosso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità' totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» rosso:

colore: rosso;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

È consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Reggiano» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

zuccheri massimi secondo normativa CE;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano» Lambrusco novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.

«Reggiano» rosso novello:

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano rosso novello» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidità totale minima.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

I vini «Reggiano» Lambrusco rosso o rosato, Lambrusco Salamino rosso o rosato e rosso devono recare in etichetta la tipologia di colore e la locuzione di secco con residuo zuccherino da 0 a 15 g/l, di semisecco o abboccato da 12 a 35 g/l, di amabile da 30 a 50 g/l e di dolce oltre i 45 g/l, e possono indicare l'annata di produzione delle uve. I dati sopra citati riguardanti il residuo zuccherino sono riferiti esclusivamente ai vini nella tipologia frizzante.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse, ai sensi del decreto ministeriale 7 luglio 1993 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive modifiche, con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona eccetto il tappo a corona.

Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

00A4242

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. «Colli di Scandiano e di Canossa» in data 18 novembre 1998 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», riconosciuta con decreto ministeriale 20 settembre 1996, successivamente modificata. con decreto ministeriale 22 maggio 1997, in sostituzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla predetta istanza;

Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE 823/1987 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nei territori dei comuni di Cavriago e Reggiolo, entrambi in provincia di Reggio-Emilia, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»;

ha espresso, nella riunione del 19 gennaio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «colli di Scandiano e di Canossa»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli di Scandiano e di Canossa» seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, (anche nella tipologia Passito): Sauvignon in misura non inferiore al 90%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, (anche nella tipologia spumante): Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore al'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot, (anche nella tipologia spumante): Pinot bianco e/o Pinot nero per il 100%.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay, (anche nella tipologia spumante): Chardonnay in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa: Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso: Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosato: Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina. Le uve devono essere vinificate in bianco.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino (anche nella tipologia novello): Marzemino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile (anche nella tipologia novello): Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%.

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole, o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.

«Colli di Scandiano e Canossa» bianco (anche nella tipologia spumante): Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolino) in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio. È ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia aromatica fino ad un massimo del 5%.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all'art. 3, può recare la qualificazione «Classico».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni di Reggio Emilia, Casina S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimità del villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo fino alla località Roncaglio dove si immette sulla strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via Fratelli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio-Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia-Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata conduce a Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano-Scandiano-Casalgrande-Castellarano e Reggio Emilia.

La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte dei Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa, località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cal de Prodi, Telarolo, Rondinara, Cal de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Cal del Vezzoli, Regnano, Cal di Regnano, Cal Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, 10% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot, 10,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante, 9,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay, 10,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante, 9,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, 9,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante, 9,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco, 10% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante, 9,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico, 10% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Grasparossa, 10% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco, 9,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon, 11% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino, 10,50% vol;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile, 10,50% vol.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, 15 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, 16 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot, 15 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay, 15 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa, 16 t per Ha

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco, 16 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino, 16 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon 15 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile, 16 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco, 16 t per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico, 15 t per Ha.

Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la D.O.C. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La menzione «Riserva», è riservata ai vini tranquilli Sauvignon e Cabernet Sauvignon con un invecchiamento minimo di ventiquattro mesi (di cui almeno sei in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territori della provincia di Reggio Emilia.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla

zona di produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» già «bianco di Scandiano» d.o.c. nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli di Scandiano e di Canossa» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli di Scandiano e di Canossa» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. «Colli di Scandiano e di Canossa».

La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli di Scandiano e di Canossa» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

zuccheri residui: secondo normativa CEE;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro;

odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È prevista tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: sapido, fresco., armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

zuccheri residui: secondo normativa CEE;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico anche intenso;

sapore: aromatico, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

zuccheri residui: secondo normativa CEE;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco armonico:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: caratteristico, sapido; fresco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

zuccheri residui: secondo normativa CEE;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:

colore: rubino;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, dolce, amabile abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato:

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l per la tipologia «rosso» e 15 g/l per la tipologia «rosato».

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet-Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed etereo;

sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Tale vino può essere prodotto con la menzione «Riserva» come previsto dal precedente art. 6.

«Colli di Scadiano e di Canossa» Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: gradevole pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello:

deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso intenso fruttato;

sapore: gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, gradevole, pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile novello.

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso;

odore: vinoso intenso fruttato;

sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Art. 9.

La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» «passito» è riservata al vino ottenuto dalla uve dei vitigno Sauvignon per almeno il 90%.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» «passito» deve avvenire dopo che le stesse sono state sottoposte a parziale appassimento secondo i seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in locali termoigrocondizionati onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» «passito», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;

sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10% vol;

acidità totale minima: non inferiore a 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 g/l:

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» «passito» può essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.

Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.

Art. 10.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Art. 11.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa; Lambrusco Montericco, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato nel rispetto delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive modifiche.

Tali vini, nella tipologia frizzante, devono recare in etichetta la locuzione di secco con residuo zuccherino da 0 a 15 g/l, di semisecco o abboccato da 12 a 35 g/l, di amabile da 30 a 50 g/l e di dolce oltre i 45 g/l e possono indicare l'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, Pinot e Chardonnay, Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco. Montericco, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.

I vini frizzanti, a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, bianco blassico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Malbo Gentile devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a tre litri.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per le tipologie «novello» e «Riserva».

00A4243

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Alessandria alla sospensione dell'attività di magazzino generale in alcune succursali.

Con decreto ministeriale 21 marzo 2000, il Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria, via Vecchia di Torino, 2, è autorizzato a sospendere l'attività di magazzino generale in alcune succursali fino al 30 giugno 2000.

00A4199

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, ai fini della sua demolizione, di un manufatto di pertinenza demaniale marittima, sito nel comune di Salerno.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 4 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 56, in data 2 marzo 2000, è stata dimesso al pubblico demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato, ai fini della sua demolizione, il solo manufatto di pertinenza demaniale marittima (con esclusione quindi dell'area d.m. di sedime e della corte recintata), sito nel comune di Salerno, in via Alvarez (le cui superfici sono indicate nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso), riportato nel catasto del medesimo comune, al foglio n. 64/B, porzione del mappale n. 2757.

00A4200

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Ravenna, in località Porto Corsini.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 25 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 57 in data 2 marzo 2000, è stata dimesso al pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 4.210, sita nel comune di Ravenna, in località Porto Corsini, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 12630, foglio n. 2, mappale n. 195.

00A4201

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione della regolamentazione tecnica per l'aviazione civile

«L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituto con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 12 gennaio 2000, è stato adottato il "regolamento per l'impianto di prevenzione delle collisioni in volo ACAS II" e nella riunione del 14 febbraio 2000, è stato adottato il "regolamento per il rilascio del certificato di operatore aereo ad imprese di trasporto aereo non approvate secondo JAR-OPS".

I regolamenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'ente ai sottoscritti di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei regolamenti possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche, direzioni circoscrizionali di aeroporto e direzioni territoriali; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione normativa, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06441851».

00A4203

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Adozione del piano stralcio per il bacino del torrente Senio. (Delibera n. 1/1)

Il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Reno ha adottato nella seduta del 3 marzo 2000, il progetto di piano stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna, servizio difesa del suolo, via dei Mille n. 21 - Bologna; la regione Toscana, area difesa del suolo, via di Novoli n. 26 - Firenze; le province di Bologna, Firenze, Ravenna negli orari d'ufficio.

Osservazioni possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro quarantacinque giorni successivi al termine della pubblicazione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Delibera:

a) adottare il progetto di piano stralcio per il sottobacino del torrente Senio così come proposto dal comitato tecnico;

b) dare atto che tale progetto di piano si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione;

2. norme di piano;

3.1. tavola «1», reticolo idrografico;

3.2. tavola «2.1, 2.2», in scala 1:25.000, rischio da frana nel bacino montano;

3.3. tavola «3.1, 3.2», in scala 1:25.000, attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano;

3.4. tavola «4.1, 4.2» in scala 1:25.000, assetto idrogeologico;

3.5. tavole «5.0 (quadro d'unione), 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8», in scala 1:10.000, assetto di rete idrografica;

3.6. tavola «6», servizi e vincoli ambientali;

4. perimetrazione, zonazione e norme per le aree a rischio da frana elevato e molto elevato;

5. programma degli interventi;

c) che per quanto riguarda i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 183/1989 vale quanto stabilito nel medesimo articolo;

d) che, vista la delimitazione del bacino sotteso da detti corsi d'acqua, tale piano costituisce interesse delle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

e) che, dell'adozione del progetto verrà data conseguentemente notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini delle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

f) che, in considerazione che esso interessa il territorio di comuni delle province di Bologna, Firenze e Ravenna, il deposito degli atti avverrà presso il servizio difesa del suolo della regione Emilia-Romagna; l'area difesa del suolo della regione Toscana; il settore ambiente della provincia di Bologna; il settore pianificazione territoriale - servizio uso e tutela del territorio della provincia di Firenze; il settore ambiente e suolo della provincia di Ravenna;

Delibera inoltre:

(Omissis).

00A4229

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 852, di data 21 settembre 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di ingegneria: un posto;

settore scientifico-disciplinare: K02X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio, il settore scientifico-disciplinare di afferenza e la data di inizio del servizio, nella qualifica nella sede di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al ricercatore trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

00A4202

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, recante: «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 4 marzo 2000).

Nell'allegato 1 — Tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura — al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, allo specchietto 13 - Colture protette, nella testata, dove è scritto: «*1/ha*», leggasi: «$1/m^3$».

00A4266

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.